

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 537<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,  
indi del Vice Presidente GATTO

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . , . . . . . Pag. 27077

#### DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 27077

Deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . . 27077

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente . . . . . 27077, 27136

#### Seguito della discussione:

« Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata » (1754) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Agevolazioni per l'edilizia » (299); « Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato » (418), d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori; « Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane » (532), d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori; « Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione » (1579), d'iniziativa del se-

natore Maderchi e di altri senatori. (Urgenza):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 27078 e *passim*

ABENANTE . . . . . 27127

AIMONI . . . . . 27097

ALESSANDRINI . . . . . 27107

BATTISTA . . . . . 27087

BONAZZI . . . . . 27123

BRUNI . . . . . 27115, 27124

CARRARO . . . . . 27131, 27134, 27135

CIFARELLI . . . . . 27090 e *passim*

FERRARI . . . . . 27130

FILETTI . . . . . 27081, 27125

GATTO, *Ministro senza portafoglio* . . . . . 27104

GATTO Simone . . . . . 27107

\* LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici* . . . . . 27083  
e *passim*

NENCIONI . . . . . 27085 e *passim*

OLIVA . . . . . 27116, 27124

PIRASTU . . . . . 27093, 27096

POERIO . . . . . 27103

TOGNI, *relatore* . . . . . 27079 e *passim*

TROPEANO . . . . . 27118

VERONESI . . . . . 27079 e *passim*

ZACCARI . . . . . 27098

ZANNIER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 27079

#### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annuncio . . . . . 27136, 27137

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del Presidente FANFANI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**GERMANÒ, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.**

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Comunico che ha chiesto congedo il senatore Pecoraro per giorni 1.

### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

**PRESIDENTE.** Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

Deputati BORGHI e RAMPA. — « Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto " Vittoria Colonna " in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistrale » (1846), previ pareri della 5<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione.

### Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

**PRESIDENTE.** Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pub-

blica e belle arti), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: GENCO ed altri. — « Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » (1610), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: FERRI ed altri. — « Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali » (1553); MAZZOLI e BALDINI. — « Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato » (1627); CIPOLLA ed altri. — « Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici » (1650); SCARDACCIONE e COPPOLA. — « Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati » (1655); VIGNOLA ed altri. — « Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati e di mezzadri minacciati di disdetta » (1722), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE.** Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi » (881-B);

CIPPELLINI ed altri. — « Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 » (1647);

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

BLOISE ed altri. — « Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario » (618-B).

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata » (1754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Agevolazioni per l'edilizia » (299); « Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato » (418), d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori; « Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane » (532), d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori; « Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione » (1579), d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori (*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata »,

già approvato dalla Camera dei deputati; « Agevolazioni per l'edilizia »; « Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato », d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane », di iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori; « Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione », d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori.

Avverto che nel corso della seduta potranno effettuarsi votazioni mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1754, nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

## TITOLO I

### PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

#### Art. 1.

Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.

Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonchè di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali

hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.

**PRESIDENTE.** Da parte del senatore Perri e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**GERMANÒ, Segretario:**

*Al primo comma, sostituire le parole: « di interventi di edilizia abitativa » con le altre: « di interventi pubblici nell'edilizia abitativa ».*

1.1           **PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI,  
BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA,  
ROTTA, BOSSO, BALBO**

**VERONESI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VERONESI.** All'articolo 1 si parla dell'impiego unitario di tutti i fondi disponibili stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici per l'edilizia economica e popolare. Tuttavia tale impiego unitario dei fondi, secondo la dizione dell'articolo, dovrebbe essere fatto per la realizzazione di un non meglio definito programma di intervento di edilizia abitativa.

A nostro avviso è evidente che si intende parlare di edilizia abitativa pubblica e non di edilizia abitativa privata. Ad ogni modo, come lo stesso relatore ha giustamente osservato, è necessario perfezionare la dizione di tale parte dell'articolo in modo che non vi siano dubbi o confusioni. A tal fine, con l'emendamento in parola, si tende a far sì che non si parli di interventi generici, ma di interventi pubblici nell'edilizia abitativa; il che trova peraltro rispondenza anche nella dizione di testata che parla esattamente di « Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ».

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**T OGNI, relatore.** A me sembra che questa precisazione non sia necessaria nè opportuna in quanto la legge parla in genere di edilizia non solo pubblica, ma anche, in alcuni casi, di edilizia privata, di edilizia abitativa in genere. Pertanto ritengo che non sia opportuno accogliere l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**ZANNIER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo è d'accordo con quanto espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

**GERMANÒ, Segretario:**

#### Art. 2.

È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER).

Esso è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo delegato ed è composto:

- 1) da un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici;
- 2) da un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- 3) da un rappresentante del Ministro del tesoro;
- 4) da un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;
- 5) da due esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici anche fra persone estranee all'Amministrazione.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica tre anni.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva della amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

**G E R M A N Ò ,** Segretario:

*Al primo comma, dopo le parole: « edilizia residenziale » aggiungere l'altra: « pubblica ».*

2.2 **PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA**

*Al secondo comma, dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

«...») da un rappresentante del Ministro dell'interno;

...) da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

...) da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali;

...) da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

2.3 **PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA**

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:*

«...») da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

...) da un rappresentante del movimento cooperativistico per ognuna delle confederazioni od associazioni nazionali esistenti;

...) da un rappresentante degli architetti, degli ingegneri, dei medici e dei geo-

metri, designati dai rispettivi ordini professionali ».

2.1 **NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI, LAURO**

**V E R O N E S I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**V E R O N E S I .** Signor Presidente, i compiti preminenti del CER sono quelli di dare razionalità all'intervento pubblico nel settore dell'edilizia ed appunto per questo esso dovrebbe coordinare i vari programmi di intervento ai fondi a disposizione. Sarebbe pertanto più preciso, a nostro avviso, che il comitato per l'edilizia residenziale fosse ben denominato dicendo che si tratta di edilizia residenziale pubblica (questo proponiamo con l'emendamento 2.2) onde evitare che il CER possa acquistare, almeno per quanto riguarda la sua denominazione, un campo di competenze che la legge non gli riconosce.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, a me pare che esso trovi una sua ragionevolezza solo dalla sua lettura. In ogni modo, passando ad una sua breve illustrazione, osserviamo che i compiti del CER sono stati definiti analiticamente ma si possono solo desumere dalle varie competenze ad esso attribuite dai vari articoli del provvedimento e dalle competenze che gli saranno date attraverso i decreti delegati che saranno emanati in questo senso dal Governo per la successiva disposizione che andremo poi ad approvare o non approvare.

Tuttavia, se non andiamo errati, la competenza del CER è soprattutto quella di coordinare gli interventi dello Stato e degli altri enti pubblici nel settore dell'edilizia economica e popolare; edilizia che comprende non solo un'attività costruttiva a favore dei lavoratori ma anche una attività costruttiva per i meno abbienti e per altre categorie, come gli studenti e i pensionati che sono stati citati espressamente, sebbene in ma-

niera non coerente, dal provvedimento in esame.

Inoltre l'intervento dello Stato va a soddisfare anche alcune esigenze di particolari categorie di cittadini che per motivi vari, sia soggettivi che oggettivi, si trovano senza un'abitazione adeguata alle loro necessità. In particolare, per esempio, tutto l'intervento del Ministero dei lavori pubblici dovrebbe essere diretto a togliere i cittadini dalle abitazioni improprie e malsane.

Lo stesso provvedimento prevede anche di far fronte alle esigenze di popolazioni colpite da calamità naturali. Ci sembra che in questo vastissimo campo numerose competenze siano del Ministero dell'interno il quale è il primo e più diretto interessato sia quando trattasi di far fronte a determinate esigenze derivanti da calamità naturali, sia quando trattasi di sopperire al bisogno di alcune categorie di cittadini che non trovano alcun inquadramento nel campo del lavoro o in altri campi.

Quest'attività assistenziale è sempre stata di pertinenza del Ministero dell'interno e sembra assurdo poter predisporre un vasto programma di interventi, come quello che sarebbe necessario e che il provvedimento tenta di abbozzare, senza far partecipare il ministro dell'interno alla formulazione del medesimo programma.

Inoltre sembra indubbio che per ottenere un coordinamento con lo sviluppo delle attività produttive debbano essere presenti nel CER i rappresentanti dei Ministeri dell'industria, delle partecipazioni statali e dell'agricoltura che hanno interessi e competenze in materia di edilizia pubblica.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Si vuole che la nuova legge sull'edilizia o, come suol dirsi, sulla casa debba imprimere un forte impulso alle costruzioni residenziali ed in particolare a quelle di tipo economico e popolare e per il raggiungimento di tale fine si propone la predisposizione di provvedimenti congegnati in modo da riuscire a mobilitare tutte le

risorse disponibili e ad assicurare soluzioni adeguate nei diversi aspetti che presenta il problema della casa, specificatamente per quanto concerne gli aspetti di contenuto sociale.

Si sottolinea, tra l'altro, nella relazione approntata dal senatore Togni a nome della 7ª Commissione permanente, la necessità della rispondenza della legge ad obiettive esigenze tecniche ed amministrative e quella di stabilire programmi di intervento pubblico e di predisporre in modo concreto il finanziamento di detti programmi. Allo scopo di riordinare le varie attività edilizie pubbliche occorrono però organi idonei e il disegno di legge in esame all'uopo prevede l'accentramento dei poteri di controllo presso il Ministero dei lavori pubblici e l'attribuzione al CIPE della competenza sugli insediamenti abitativi e sulla politica edilizia in generale.

Particolarmente si propone all'articolo 2 del disegno di legge l'istituzione presso il predetto Ministero di un comitato per l'edilizia residenziale, il CER, che, come emerge dai successivi articoli 3 e 4, deve assolvere i seguenti compiti: a) acquisire le comunicazioni che le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici edilizi a carattere nazionale dovranno ad esso dare in ordine all'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare; b) raccogliere le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare che ad esso dovranno trasmettere le regioni; c) formulare il progetto del piano di attribuzione alle regioni dei fondi indicati nell'articolo 1 restando in sede di prima applicazione i programmi già deliberati dalle amministrazioni dello Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971 per l'esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame e per l'esecuzione di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972; d) accertare l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati dalle regioni.

Come è evidente i compiti del CER sono alquanto ampi, delicati e assai im-

portanti, sicchè appare opportuno ed anzi necessario che di detto organo facciano parte non soltanto elementi di natura esclusivamente burocratica quali i rappresentanti di alcuni Ministeri (lavori pubblici, lavoro e previdenza sociale, tesoro e bilancio e programmazione economica) ed appena due esperti anche se nominati dal ministro dei lavori pubblici tra persone estranee all'amministrazione, ma che esso sia integrato da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da un rappresentante del movimento cooperativistico per ognuna delle confederazioni e associazioni esistenti e da un rappresentante per ciascuno dei vari ordini professionali interessati ai problemi dell'edilizia: architetti, ingegneri, medici e geometri.

Non è conferente agli scopi che si prefigge la legge l'assenza dei lavoratori, dei rappresentanti del movimento cooperativistico e degli esercenti professioni che si esplicano nel campo dell'edilizia, da un organo importantissimo che ha il compito di ristrutturare l'attività edificatoria pubblica. E a tale omissione non pone certamente riparo la norma di cui all'articolo 3 comma quinto, che prescrive soltanto la consultazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori da parte del CIPE e ignora persino la necessità della preventiva audizione dei rappresentanti del movimento cooperativistico e degli ordini professionali interessati ai problemi dell'edilizia. Per le superiori considerazioni abbiamo fiducia nell'accoglimento dell'emendamento 2.1 che tende ad eliminare le denunciate omissioni e le disfunzioni che da queste potranno derivare nell'ambito del proposto riordinamento delle varie attività edilizie pubbliche.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**T O G N I , relatore.** Indubbiamente il CER, cioè il Comitato per l'edilizia residenziale, ha una notevole importanza. Noi, tan-

to in Commissione che nelle discussioni che abbiamo avuto prima di venire in Aula, ci siamo dati carico di quest'organo per vedere di snellirlo, di evitare appesantimenti e di fare in modo che potesse realmente corrispondere a questa alta funzione che gli viene attribuita; tanto che al successivo articolo 3 abbiamo tolto un passaggio e precisamente quello relativo alle competenze particolari del ministro per assegnarle al CER del quale il ministro stesso è presidente. Perciò concordiamo sul fatto che il CER debba avere la massima attenzione da parte dei parlamentari e quindi la migliore considerazione e il miglior collocamento nella legge stessa. Però, come prima dicevo, ci siamo dati carico di evitare appesantimenti; abbiamo responsabilizzato il CER il più possibile perchè esso dovrà assolvere funzioni di assegnazione, di revisione e di controllo notevoli. Ma certamente non potevamo, come del resto in un primo momento si era pensato, appesantirlo con la rappresentanza di altre amministrazioni e di altri organismi. Io stesso in un primo momento ero favorevole all'inclusione dei rappresentanti di altri Ministeri e anche dei rappresentanti di organismi professionali e sindacali. Ma nella discussione che abbiamo avuto, lunga, competente ed approfondita, proprio in sede di Commissione, siamo arrivati alla conclusione dell'opportunità di lasciare l'articolo così come si presentava, perchè qualunque cambiamento avrebbe comportato ulteriori cambiamenti e un appesantimento, come dicevo, del CER, quindi della sua competenza, del suo modo di lavorare, limitando il suo sviluppo.

Pertanto non possiamo essere favorevoli nè all'emendamento 2.3 nè all'emendamento 2.1, i quali, con tutte le buone intenzioni, corrispondono a questo criterio di ampliare le competenze del CER attraverso l'apporto di personalità e di rappresentanti altamente qualificati, ma nella sostanza portano quell'appesantimento che noi appunto vogliamo evitare perchè il CER dovrà svolgere un lavoro notevolissimo per mole, per responsabilità, per quantità.



Per quanto attiene all'emendamento 2.2, dei senatori Perri, Rotta, Veronesi ed altri, lo stesso illustratore, il senatore Veronesi, se non erro, ha parlato di competenza prevalente non esclusiva da parte del CER in relazione all'edilizia pubblica. Pertanto alla Commissione sembra che la modifica di edilizia residenziale in edilizia residenziale pubblica non sia opportuna perchè sarebbe limitativa della competenza del CER.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **L A U R I C E L L A ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Onorevole Presidente, desidero aggiungere alcune considerazioni a quelle fatte testè dal relatore, senatore Togni, per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati presentati. Desidero innanzitutto fare una premessa, e cioè che per quanto riguarda i compiti e le funzioni del CER, così come è individuato e indicato nella norma contenuta nell'articolo 2, esiste certezza. Si vuole corrispondere ad un primo obiettivo e ad una prima finalità a mio avviso fondamentale: nessuna visione settoriale è possibile concepire nella politica della casa.

Qui stiamo entrando in una fase nuova, in cui non c'è una settorialità della politica della casa, di interventi frammentari o dispersivi: vogliamo raggiungere l'obiettivo dell'unitarietà della programmazione coordinando e unificando. Tale unitarietà si esprime tanto nella gestione dei fondi quanto a livello finanziario e a livello programmatico, attuativo e della stessa gestione. Quindi il CER, nell'ambito della politica unitaria della casa, vuole e deve svolgere questo compito.

Per quanto riguarda poi particolarmente i singoli emendamenti, a proposito dell'emendamento 2.2, del senatore Perri e di altri senatori, vorrei riportarmi alle considerazioni e osservazioni fatte dal relatore, senatore Togni. Per l'emendamento 2.1, del senatore Nencioni e di altri senatori, desidero dire che la presenza delle confederazioni sindacali è assicurata già a livello di CIPE, cioè nel momento in cui c'è l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la

programmazione economica del piano di attribuzione e di distribuzione nei confronti delle varie regioni e della formazione del piano edilizio abitativo.

A mio avviso, quindi, una ripetizione di questa presenza a livello di CER, che deve essere un organismo funzionale di coordinamento e di intervento, diventerebbe un fatto assai pletorico e certamente nulla porterebbe di utile e di positivo alla celebrità, allo snellimento e alla tempestività del raggiungimento degli obiettivi che si propone la legge stessa. Per quanto riguarda la presenza degli altri dicasteri, dei rappresentanti del Ministro dell'interno, del Ministro dell'industria, del Ministro delle partecipazioni statali, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ritengo di potermi riportare alle stesse argomentazioni, cioè che già in sede di CIPE i ministri sono presenti ed hanno possibilità di partecipare in modo attivo all'elaborazione e alla definizione del piano stesso, contribuendo così alla formulazione di quelle direttive generali cui si deve uniformare nella sua attività funzionale lo stesso CER.

Per questi motivi esprimo parere negativo sugli emendamenti proposti.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , Segretario:

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente articolo 1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare, comprendendovi quelli previsti dall'articolo 66, lettera a), della presente legge, con l'indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione, nonché delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili.

In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno.

Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni trasmettono al CER le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare.

Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER formula il progetto del piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel precedente articolo 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi già deliberati dalle amministrazioni dello Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo i fondi che risultino già impegnati per l'acquisto di aree, per l'esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'esecuzione di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972; il predetto progetto, riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori pubblici una quota non superiore al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non superiore allo 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione, è sottoposto dal Ministro dei lavori pubblici al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 9 della legge 27 feb-

braio 1967, n. 48, e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione, acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne danno comunicazione al CER.

Le Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuiti.

Il CER, entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, quale risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi formulati dalle Regioni stesse e del decreto del Ministro del tesoro previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 5, predispone il programma triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni anno lo stato di attuazione dei programmi già deliberati al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , Segretario:

*Al quinto comma, dopo le parole: « confederazioni sindacali dei lavoratori », sostituire le parole: « maggiormente rappresentative » con le altre: « rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».*

3.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI, LAURO

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . L'emendamento è molto semplice. Al quinto comma, dopo le parole: « confederazioni sindacali dei lavoratori », sostituire le parole « maggiormente rappresentative » con le altre: « rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

La dizione che normalmente viene adottata in molte leggi, e cioè « confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative », ha un valore e un significato molto incerti, tanto che solitamente una delle confederazioni ritenuta maggiormente rappresentativa, come la UIL, non è affatto maggiormente rappresentativa perchè nella scala della rappresentatività si trova molto in basso rispetto ad altre confederazioni che normalmente vengono escluse.

Pertanto l'espressione: « rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro », espressione che già è stata usata, ritengo sia molto più precisa e non dia luogo a discussioni nè a incertezze.

D'altra parte, onorevoli colleghi, ho sentito che il ministro Lauricella è contrario alla partecipazione dei lavoratori e quando si è trattato di discutere l'emendamento precedente ha detto chiaramente che il CER è un organismo agile e sarebbe appesantito dalla presenza delle rappresentanze dei lavoratori. Faccio presente all'onorevole Ministro che le rappresentanze dei lavoratori non appesantiscono, anzi rendono molto più agili gli organismi ai quali partecipano.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , *relatore*. Quando ci siamo trovati a discutere l'articolo 3 siamo stati tutti molto perplessi perchè l'articolo 3 è un articolo fondamentale della legge; è quello che stabilisce l'*iter* dei finanziamenti e dei programmi. E quando si parla di *iter* soprattutto in relazione ad elementi così importanti e fondamentali come quelli che riguardano

l'assegnazione di cifre ingenti e l'approvazione di numerosi programmi, corriamo sempre il rischio di un rallentamento, di una complicazione, di un ritardo; mentre se una esigenza primaria esiste per questa legge è quella di renderla esecutiva al più presto e il più rapidamente possibile. Pertanto ci siamo dati carico di vedere se era possibile ridurre qualche passaggio di questi numerosi passaggi previsti. E difatti un passaggio che comportava un certo numero di settimane forse non indifferenti, quello dal CER al ministro e dal ministro al CIPE, è stato eliminato perchè abbiamo considerato che il ministro poteva operare nel CER come ministro e come presidente del CER stesso.

Però gli onorevoli colleghi avranno la bontà di ricordare che quando ho avuto l'onore di rispondere in discussione generale ho fatto presente che saremmo stati grati a tutti coloro i quali avessero suggerito degli ulteriori alleggerimenti, delle riduzioni nei passaggi così lunghi e così molteplici previsti dall'articolo 3 di questa legge.

Purtroppo fino ad ora non è stato possibile perchè le esigenze di controllo e di competenza sono state e sono tali da non permettere ulteriori riduzioni. Però mi consentirete di esprimere il voto, proprio in questa sede, che in fase di esecuzione sia possibile ravvisare quegli ulteriori accorgimenti che consentiranno di ridurre i passaggi di competenza per quanto riguarda l'assegnazione, la ripartizione dei finanziamenti e l'approvazione dei programmi.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato e illustrato dal senatore Nencioni, esso tende a modificare i termini che usualmente sono compresi in tutte le leggi le quali fanno richiamo alle organizzazioni sindacali definendole con l'espressione « confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative ». Il senatore Nencioni propone invece la dizione di confederazioni sindacali dei lavoratori « rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ». Ora mi permetto far presente al proponente di quest'emendamento che la dizione della legge è ancora più lata. Non è una definizione limita-

tiva perchè parlando di confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative al livello nazionale evidentemente ci si riferisce non solo a quattro ma forse a più di queste confederazioni sindacali perchè in effetti oggi assistiamo anche, da un lato, al tentativo di unificazione delle maggiori confederazioni e, dall'altro, ad un certo pullulare di nuove organizzazioni sindacali le quali si vanno sempre più affermando sul piano nazionale.

Pertanto a me sembra — e credo che la Commissione concordi con questa mia opinione — che la dizione della legge, cioè « confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative al livello nazionale », sia ancora più ampia di quella che viene suggerita dal senatore Nencioni di confederazioni sindacali « rappresentate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Pertanto si ritiene opportuno non modificare l'articolo 3 così come è stato proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **LAURICELLA**, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con le osservazioni testè fatte dal senatore Togni, esprimendo parere negativo all'emendamento anche perchè in effetti esso, così come è formulato, diviene restrittivo rispetto alla rappresentanza dei sindacati dei lavoratori, che è particolarmente garantita dalla norma di cui all'articolo 3, là dove si fa riferimento alle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. In questo modo si ripete una formulazione che è ormai entrata a far parte di diverse leggi, per cui sarebbe erroneo ed oltretutto elusivo cambiare in questo momento tale formulazione. Si potrebbe infatti dare adito ad incertezze ed equivoci, mentre noi riteniamo di confermare la stessa formulazione proprio perchè consideriamo necessaria la presenza delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, e nel Paese si sa quali possono essere.

D'altro canto ritengo che la norma, così com'è formulata, garantisca pienamente la giusta partecipazione e la collaborazione delle forze sindacali all'elaborazione e alla definizione del piano edilizio abitativo, con ciò stesso determinando una presenza certamente notevole rispetto a quanto invece non avveniva prima. Ecco perchè ritengo che, lasciando la formulazione così com'è nel testo all'esame, si garantisca una rappresentanza che pienamente soddisfa la esigenza avanzata dalla legge stessa.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**NENCIONI.** Chiedo la controprova.

**PRESIDENTE.** Procediamo alla controprova.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

**BERNARDINETTI**, *Segretario*:

Art. 4.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3.

A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative e loro consorzi.

Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni.

IL CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei program-

mi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro dei lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 4.

**B E R N A R D I N E T T I ,** Segretario:

*Al secondo comma, dopo la parola: « cooperative », inserire l'altra: « edilizie ».*

4.2 **BATTISTA, SERRA, ROSA, ZANNINI, NOÈ, DE LUCA, DE LEONI**

*Al secondo comma, dopo le parole: « e di cooperative », inserire l'altra: « edilizie ».*

4.3 **PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO**

*Al terzo comma, sostituire le parole: « di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni » con le altre: « attraverso apposite convenzioni di imprese private o a partecipazione statale singole o associate anche temporaneamente, che diano ogni necessaria garanzia in merito alla più rapida e razionale attuazione dei programmi ».*

4.4 **PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO**

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Il CIPE su proposta del CER, che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza il Ministro dei lavori pubblici a consentire l'esercizio del potere di cui al precedente terzo comma ».

4.5 **PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO**

*Al quarto comma, terza riga, dopo la parola: « deiiberati » inserire le altre: « e sentite le confederazioni nazionali ».*

4.1 **NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI, LAURO**

**B A T T I S T A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B A T T I S T A .** L'emendamento 4.2 è soltanto formale in quanto nell'articolo 4, al secondo comma, è detto che le regioni, per l'attuazione dei programmi di costruzione, si avvalgono degli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, di cooperative e loro consorzi. Siccome esistono diversi tipi di cooperative (di consumo, agricole eccetera), abbiamo ritenuto opportuno precisare il fatto che debbono essere delle cooperative edilizie. L'emendamento appunto tende ad inserire la parola « edilizie » per fare la precisazione cui ho accennato.

**V E R O N E S I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**V E R O N E S I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, le mie parole sono anzitutto in appoggio a quanto è stato detto dal collega Battista. In particolar modo sottolineo che non si deve equivocare con le cooperative di produzione perchè la struttura di queste ultime risulterebbe incompatibile con i compiti di cui trattasi che si vogliono portare avanti. Questo per quanto riguarda l'emendamento 4.3.

Sugli altri due emendamenti ci permettiamo di richiamare la particolare attenzione del relatore ed anche del Ministro in quanto riteniamo che siano necessari ed indispensabili per creare le premesse per una rapida esecuzione dei programmi di edilizia pubblica che, ove dovessero essere affidati per la esecuzione soltanto agli istituti autonomi per le case popolari e alle cooperative di lavoro

e loro consorzi, certamente subirebbero grandi ritardi che potrebbero pregiudicare la produttività dei fondi disponibili.

È notorio che l'organizzazione degli istituti autonomi per le case popolari ha attualmente una capacità operativa molto ridotta. In questi ultimi anni l'importo dei lavori eseguiti dall'edilizia pubblica non ha superato i 200 miliardi. Se si vuole ora ampliare l'intervento pubblico prevedendo in maniera ottimale di avviare nel giro di tre anni investimenti per un importo complessivo di 2.500 miliardi, non si potrà non accedere all'impostazione da noi offerta. Allo stato attuale delle procedure per l'esecuzione dei programmi di costruzione e di organizzazione degli enti operanti nel campo dell'edilizia pubblica questo traguardo è assolutamente irraggiungibile, ma potrebbe essere avvicinato se si chiamassero a collaborare per l'attuazione dei programmi regionali anche grandi imprese private o associazioni temporanee di imprese medie e piccole create *ad hoc* che potessero agire come agenzie delle regioni assumendosi il compito di progettare e realizzare gli interventi nel più breve tempo possibile e con le eventuali economie.

È qui appena il caso di ricordare che soltanto le imprese private hanno realizzato in Italia programmi di edilizia industrializzata e sono le sole che dispongono di licenze estere per l'attuazione di processi di prefabbricazione. È anche il caso di ricordare che queste imprese dispongono di impianti per l'edilizia prefabbricata dislocati nelle grandi aree metropolitane quali Torino, Milano e Roma.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi debbo dire anzitutto che concordo sulla tesi sostenuta or ora dal senatore Veronesi. Tra l'altro si dice che le regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale, ma questo « possono » non ha un significato normativo cogente. È evidente che possono; anche se non ci fosse

nella norma questa notazione, le regioni potrebbero sempre servirsi delle aziende a partecipazione statale. Pertanto dal punto di vista nomotetico che significato ha dire « possono »? Non significa nulla; pertanto la norma potrebbe essere molto più precisa e comunque sarebbe opportuno prevedere oltre alle imprese a partecipazione statale anche le imprese private che veramente possono agire quali concessionarie per l'attuazione di programmi regionali di edilizia pubblica, dati i precedenti e le statistiche che dimostrano quale sia l'attuale situazione e la dinamica degli ultimi vent'anni.

Per quanto concerne l'emendamento 4.1 desidero dire che l'articolo 4 con l'aggiunta dell'emendamento sarebbe in armonia con il quinto comma dell'articolo 3 il quale recita: « Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale... e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori... ». Pertanto analogamente al quarto comma dell'articolo 4 si dovrebbero inserire le parole: « e sentite le confederazioni nazionali » cioè la stessa espressione adoperata nel quinto comma dell'articolo 3. Non si capisce, infatti, per per quale ragione il CIPE dovrebbe avvertire l'opportunità di sentire le confederazioni sindacali dei lavoratori quando in seduta comune con la commissione consultiva interregionale approva il piano con eventuali modificazioni, ma poi non dovrebbe usare tale accorgimento quando, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi, autorizza l'esercizio da parte del Ministro dei lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma. Anzi vorrei dire che il controllo delle confederazioni nazionali dei lavoratori è molto più efficace e comprensibile in questo caso di patologia che non nel caso di fisiologico svolgimento dei rapporti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti 4.2 e 4.3, desidero affer-

mare che sono favorevole all'inclusione del termine « edilizie » perchè, in effetti, non includendolo si può incorrere — è difficile che avvenga, ma può capitare — in qualche equivoco in quanto vi sono cooperative di vario genere e di varia attività. Pertanto è bene precisare che si parla di cooperative edilizie.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, mi meraviglio per la presentazione di tale emendamento perchè da una parte si vuole semplificare il più possibile l'iter delle varie disposizioni, dall'altra, con questo emendamento, ove venisse accolto, si inserisce un elemento di complicazione e di ritardo.

D'altronde al sesto comma dell'articolo 3 è già scritto: « Il CIPE, previo esame in seduta comune... e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative al livello nazionale... », pertanto accogliere questo emendamento significherebbe raddoppiare una consulenza la quale è già acquisita in sede di CIPE.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.4 e 4.5 dei senatori Perri, Veronesi ed altri, devo dire che la filosofia della legge esclude il ricorso ad imprese private; tuttavia è da rilevare che le imprese di Stato che vengono menzionate nella legge e che saranno quelle alle quali in gran parte potranno essere affidati i compiti previsti dalla legge, a loro volta e con un controllo più competente si potranno avvalere, anzi si dovranno avvalere delle imprese private. Escluderle, quindi, in questa sede non significa la esclusione definitiva delle imprese private, ma data la grande mole di lavori edilizi che si ritiene che la legge stessa potrà mettere in cantiere significa che numeroso e valido potrà essere anche il contributo che le imprese private attraverso le imprese di Stato potranno dare all'esecuzione di questi programmi.

V E R O N E S I . Vorrei soltanto un chiarimento. Anche per certi precedenti di moralizzazione concernenti l'ANAS non sarebbe opportuno evitare questi subappalti?

T O G N I , *relatore*. La legge prevede più che un appalto un apporto di collaborazione, di consulenza e di lavoro da parte

delle imprese pubbliche le quali poi a loro volta, come imprese di vasta mole e particolarmente attrezzate anche sotto il profilo tecnico, potranno avvalersi di altri collaboratori tra i quali anche le imprese private.

Ritengo pertanto che l'emendamento 4.4 non sia accoglibile e di conseguenza anche l'altro emendamento 4.5 viene a cadere.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Per parte mia esprimo parere favorevole all'emendamento 4.2 e all'emendamento 4.3 circa l'inclusione della parola « edilizie » accanto alla parola « cooperative » per meglio definire la destinazione.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, desidero ricordare agli onorevoli senatori che siamo di fronte ad una norma che attua già preventivamente il decentramento regionale e quindi attribuisce alle regioni la responsabilità dell'attuazione dei programmi edilizi coordinati a livello centrale in sede di programmazione ed in sede di attività coordinatrice del CER. L'articolo stesso indica ed enuclea quelli che possono essere i soggetti cui destinare l'attività realizzatrice. Essi sono: gli istituti per le case popolari, le cooperative edilizie, come si è detto, e le aziende a partecipazione statale. Si tratta di una gamma di soggetti che certamente completa la possibilità di assolvimento di tutta l'attività d'iniziativa e di operatività nel settore abitativo e di costruzione delle abitazioni. Le imprese private hanno la possibilità di partecipare nel senso che esse stesse contribuiscono a queste attività, ma non possono certamente elevarsi al rango di istituto pubblico. Con ciò stesso esse devono necessariamente essere escluse da questa fase di capacità attuativa e realizzatrice dei programmi abitativi.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Nencioni, desidero precisare, come è stato testè detto dal senatore Togni, che siamo in fase attuativa e non in una fase programmatica: siamo nel momento in cui è venuta meno l'iniziativa locale e perciò il CIPE su proposta del CER interviene e auto-

rizza il ministro dei lavori pubblici ad un potere surrogatorio, sostitutivo che consenta l'andamento uniforme ed organico di tutto il piano dell'edilizia abitativa. Quindi deve rimanere integro un rapporto tra organismi di programmazione nazionale e regioni: non può essere qui introdotto un elemento diverso anche perchè, torno a dire, siamo in una fase in cui non vi è più la possibilità di destinazione diversa, ma vi è soltanto la necessità di dare attuazione ai programmi e agli impegni già stabiliti.

Pertanto esprimo parere negativo su questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

**CIFARELLI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIFARELLI.** Vorrei dire, onorevole Presidente, che voterò a favore dell'emendamento concernente la possibilità di utilizzare le imprese private oltrechè quelle a partecipazione statale, per due ragioni: innanzitutto perchè dobbiamo riprometterci di costruire case e non già soltanto di approvare norme, ed evidentemente, per costruire case, chiunque conosca la situazione sia degli istituti per le case popolari sia delle regioni, che sono ancora nella fase dell'infanzia, non può farsi illusioni circa possibilità operative immediate; in secondo luogo perchè ritengo che sia da evitare l'ipocrisia. Infatti quando parliamo di « partecipazione statale » e non precisiamo nemmeno che si tratti di una partecipazione statale di maggioranza, significa che ci basta l'uno per cento di una qualsiasi delle partecipazioni statali perchè una qualsiasi impresa, coperta dalla famosa foglia di fico, possa essere candidata alla spesa con i fondi di questa legge. Ritengo che hanno pieno diritto di esistere sia le imprese a partecipazione statale sia quelle private; la mano pubblica e la mano privata sono in uno Stato libero, in una economia di mercato, del pari vitali e preziose.

È con questa motivazione che voterò a favore di questo emendamento.

**VERONESI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VERONESI.** Una breve dichiarazione di voto, signor Presidente. Prima di tutto per non aver capito quel concetto di filosofia politica di questa legge a cui si è richiamato il relatore Togni; secondo, perchè ci pare che il Ministro sia incorso in un certo equivoco qualificando le imprese a partecipazione statale come se fossero degli istituti pubblici; su un terzo aspetto che è stato sottolineato dal collega Cifarelli non ci fermiamo. Facciamo però un'annotazione: noi prevediamo che tutte quelle case che avrebbero potuto essere costruite in termine non saranno costruite. Prevediamo che sotto questa dizione purtroppo altri scandali potranno venir fuori. Sappiamo oggi di chi è la responsabilità per la votazione che verrà.

**NENCIONI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NENCIONI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Ministro ha ritenuto di respingere l'emendamento che ho avuto lo onore di presentare affermando, bontà sua, che qui siamo in sede di attuazione. Lascio a lui la responsabilità di questa espressione di carattere giuridico. Cosa ha voluto dire non lo so perchè noi siamo alle prime norme di questo disegno di legge e non vedo come siamo in sede di attuazione. Siamo in sede normativa, di disciplina di un determinato istituto, almeno così credevamo quando abbiamo iniziato l'esame di questo disegno di legge con mentalità che prescinde da valutazioni politiche e da prese di posizione che si debbono in ogni caso tenere. D'altra parte il Ministro ha detto che all'articolo 4 come all'articolo 8 siamo in sede di delegazione all'istituto regionale. Io vorrei far presente, onorevoli colleghi, poichè noi non abbiamo nessuna fiducia in questo



disegno di legge così come è concepito, proprio per la filosofia di cui parlava il senatore Togni, che questo provvedimento ha una filosofia che si presta a tutto, si presta alla corruzione attiva e passiva, si presta a varie altre ipotesi di reato, si presta ad acquistare il non esproprio, si presta a varie altre ipotesi e non parliamo di corde in casa dell'impiccato, ma soprattutto si presta ad un sindacato di costituzionalità incominciando dall'articolo 4; articolo 4 e articolo 8 che rappresentano un ambo di incostituzionalità evidente proprio perchè si prevede la possibilità di un trasferimento immediato e senza alcuna disciplina delle attribuzioni delle amministrazioni dei lavori pubblici circa i regolamenti edilizi, programmi di fabbricazione, piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale e piani di lottizzazione. La formulazione del paragrafo ottavo, secondo comma delle disposizioni transitorie e finali aggiunte alla Costituzione a cui richiamo l'onorevole Ministro — e lo richiamo inutilmente data la sua teoria esposta in Commissione e poi in quest'Aula circa la considerazione delle norme di carattere costituzionale — è ben diversa in quanto prevede: « Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni ». Si ha quindi una formulazione molto chiara per cui risulta escluso il trasferimento automatico di competenze; regolare implica una disciplina graduale equilibrata come risulta nello stesso contesto del secondo comma della disposizione ottava, dove si parla « di riordinamento e distribuzione delle funzioni amministrative ». E ancora al terzo comma del paragrafo ottavo delle disposizioni transitorie e finali si dice: « Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento ». Dunque il passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni è un'attività complessa, per cui non si riesce a vedere come potrebbe avvenire senza regole. I termini « ordinamento » e « riordinamento »

fanno pensare ad una disciplina organica e particolareggiata, mentre l'articolo 7, comma primo, del disegno di legge, come l'articolo 4, prevede solo di attuare un trasferimento automatico senza enunciare un sia pur minimo criterio normativo.

Ora io ricordo a me stesso e all'Assemblea che la Corte costituzionale ha costantemente negato che il riconoscimento generico delle potestà amministrative possa comportare di per sé anche il trasferimento automatico delle funzioni e degli uffici proprio per la necessità di leggi di attuazione.

Significativa è la sentenza n. 76 del 30 maggio 1963, per cui si dà spiegazione del significato esatto della disposizione transitoria che io prima ho ricordato. La Corte costituzionale dice: « Il legislatore costituente ha disposto che l'assunzione di funzioni amministrative da parte della regione a statuto speciale o a statuto ordinario non può aver luogo se le relative modalità non siano dettate con norme legislative statali ».

La stessa pronuncia è assai importante per la spiegazione del disposto di cui al primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge, poichè distingue nettamente tra l'emanazione di leggi di attuazione con la regola del passaggio di funzioni, da una parte, e la fissazione di un termine per il compimento del passaggio stesso, dall'altra.

La distinzione risulta anche dalla lettera del disegno di legge, poichè vi sono comprese le parole che seguono: « Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario ».

Sia pure in misura a nostro giudizio insufficiente, i decreti delegati della legge numero 281 del 1970 sono previsti per regolare il passaggio alle regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite. Senza norme di attuazione date dallo Stato il trasferimento delle competenze dovrebbe avvenire per decisioni arbitrarie del Governo: arbitrarie perchè non regolate per nulla o in pratica con la ripresa di negoziati tra Go-

verno e giunte regionali come tra organi di potenze straniere.

Sarebbe ora veramente, in uno Stato che si dice di diritto, di seguire la Costituzione prima di tutto e poi i concetti informatori del diritto vigente. Grazie, Presidente.

**T O G N I**, *relatore*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**T O G N I**, *relatore*. Signor Presidente, sono in obbligo di una spiegazione perchè forse, parlando troppo affrettatamente, non sono stato ben compreso. Io ho parlato di filosofia della legge intendendo per filosofia della legge in senso stretto e, se mi permettete, volgare una parola così alta. La direttiva della legge è quella di avvalersi di enti ed organismi pubblici: regioni, province, comuni, istituti case popolari.

Voi mi direte: ma ci sono anche le cooperative e i consorzi di cooperative. Ma fino a prova in contrario le cooperative e i consorzi di cooperative sono soggetti al controllo degli organi dello Stato. Ora il fatto di limitare l'eventuale ricorso per la mancata attuazione dei programmi deliberati alle imprese a partecipazione statale non vuole minimamente mortificare le imprese private.

Qui si tratta di una surroga degli istituti case popolari, dei consorzi e delle cooperative, una surroga di funzioni e di competenze che viene data preferibilmente — è ovvio — a imprese a partecipazione statale.

**S C E L B A**. La legge non dice « preferibilmente ».

**T O G N I**, *relatore*. Ora le imprese a partecipazione statale, così come gli istituti case popolari, i quali non hanno un'organizzazione di edilizia propria, si avvalgono ovviamente delle imprese private; quindi nell'iter della gestione della legge... (*Commenti dall'estrema sinistra*). E che volete che gli istituti case popolari creino loro le imprese? No, questo è evidente. Quindi il concet-

to è questo: non c'è mortificazione per le imprese private, senatore Cifarelli, ma si tratta di una funzione di surroga che non ha niente a che fare con la competenza, la iniziativa e il lavoro delle imprese private le quali avranno da svolgere abbondantemente la loro opera sia per gli appalti che assumeranno da parte dell'istituto case popolari sia per quelli che assumeranno da parte delle cooperative, dei consorzi e delle stesse grandi imprese statali che, surrogando per vasti programmi, dovranno a loro volta valersi della collaborazione di altre imprese private.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Battista e da altri senatori, il cui contenuto è identico all'emendamento 4.3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario:*

Art. 5.

A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti:

a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), nonché i fondi che gli IACP devono versare alla GESCAL in relazione agli alloggi ex INA-Casa e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al successivo articolo 60;

b) le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive integrazioni;

c) i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'articolo 1 della presente legge destinati all'attuazione di programmi di edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi a realizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, si provvede, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli enti tenuti al deposito.

Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della GESCAL, del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e degli altri enti, in modo da garantire che tali trasferimenti siano completati non oltre il 31 dicembre 1972.

Il Ministro del tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma.

Nei limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, il Ministro dei la-

vori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza periodicamente i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi deliberati.

Ai fini della predisposizione del piano di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla presente legge e comunica al Ministro dei lavori pubblici, quale presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, l'ammontare delle disponibilità finanziarie che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in base alle vigenti disposizioni, tenendo anche conto dell'articolazione regionale dei programmi.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Pirastu e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario:*

*All'ultimo comma, sostituire le parole: « dai quali i beneficiari possono ottenere » con le altre: « tenuti a concedere ai beneficiari i ».*

5.1 PIRASTU, BONAZZI, CAVALLI, ABENANTE, MADERCHI, CATALANO, AIMONI, POERIO, FABRETTI, MARIS, TROPEANO, FUSI

PIRASTU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRASTU. Vorrei richiamare l'attenzione del Senato su questo emendamento che mi sembra rivesta una notevole importanza perchè si riferisce al problema dei finanzia-

menti. Il programma di costruzione di alloggi previsto dalla presente legge, tranne le costruzioni relative alla GESCAL, poggia sul sistema dei contributi, scelta questa senza dubbio assai discutibile. Comunque, per l'effettiva attuazione dei programmi si deve assicurare che alla concessione dei contributi segua immediatamente la concessione dei mutui, altrimenti tutto si bloccherebbe. Dobbiamo domandarci se nelle condizioni attuali vi sono presso le banche e gli istituti di credito disponibilità finanziarie per assicurare i flussi monetari necessari e quindi per concedere i mutui immediatamente dopo i contributi. I mezzi finanziari — si può rispondere senz'altro — presso le banche e gli istituti di credito ci sono perchè i depositi presso le banche aumentano continuamente. Nel mese di maggio abbiamo avuto un aumento di depositi di 592 miliardi e nell'aprile di 456 miliardi. In due mesi quindi c'è stato un aumento di circa mille miliardi.

Ma, mentre aumentano i depositi, diminuiscono gli impieghi, e si è ormai raggiunta una percentuale degli impieghi sui depositi del 65 per cento, la più bassa percentuale che si è avuta in tutto il decennio.

Quindi i mezzi nelle banche ci sono, ma non si può continuare con il vecchio sistema seguito finora, quello cioè di porre un eccessivo intervallo temporaneo tra l'assegnazione del contributo statale e la concessione del mutuo. Pensiamo che vi debba essere un'automata concomitanza fra il contributo e il mutuo. La disponibilità del finanziamento deve essere contemporanea all'approvazione dei programmi di intervento.

Non è sufficiente che il ministro dei lavori pubblici conceda contributi nè è sufficiente che le regioni facciano i programmi se poi gli istituti di credito e le banche non concedono tempestivamente i mutui. Occorre togliere agli istituti di credito la discrezionalità di subordinare alla propria volontà, al proprio libito l'attuazione dei programmi. Non si tratta di una questione astratta, ma di qualcosa di concreto perchè il ritardo nella concessione dei mutui blocca l'attuazione dei programmi e comporta difficoltà e attese defatiganti per gli istituti delle case popolari,

per le cooperative edilizie e per gli stessi privati.

La formulazione prevista dalla legge non ci sembra soddisfacente. Non vogliamo in alcun modo ledere l'autonomia degli istituti di credito e delle banche. È chiaro che nessuno potrebbe obbligare le banche a concedere somme che le banche stesse non hanno. Siamo quindi d'accordo con il testo della legge quando stabilisce che gli istituti dichiarano annualmente l'ammontare delle disponibilità finanziarie che intendono destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo. Ma, una volta dichiarata la disponibilità, questi mezzi devono effettivamente essere messi a disposizione in modo da poter realizzare tempestivamente i programmi.

Non si può lasciare a discrezione degli istituti di manovrare il credito senza alcun controllo, al di fuori e perfino contro gli orientamenti e le decisioni del Parlamento.

Posso immaginare la risposta del Ministro e del relatore. Potrebbero rispondere che non si può svolgere nessuna azione per obbligare gli istituti di credito a destinare determinate somme al finanziamento dei mutui per l'edilizia. Ma tutti sappiamo che il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, le autorità monetarie hanno numerosi mezzi, numerose possibilità per intervenire nei confronti degli istituti di credito e delle banche e per indirizzare la loro azione. E in altre occasioni sia il ministro del tesoro sia la Banca d'Italia quando hanno voluto hanno dimostrato di saper utilizzare queste loro facoltà.

Chiediamo quindi che il Ministro ci dia garanzia sulla disponibilità effettiva di questi mezzi finanziari.

Ripeto, onorevoli colleghi, che è un problema di grande importanza, anche sociale, perchè noi vogliamo che i programmi non restino sulla carta, che effettivamente si costruiscano le case, che si dia lavoro ai lavoratori dell'edilizia in un momento di grave crisi. Per questo, ripeto, è necessario che alla concessione dei contributi tenga dietro subito l'erogazione dei mutui. Il nostro emendamento tenta di rispondere a questa esigenza e chiediamo al Senato di esaminarlo attentamente e di volerlo approvare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , *relatore*. Il senatore Pirastu se non erro ha già in parte risposto in quanto si è immaginato quale poteva essere la mia risposta. E credo che abbia indovinato nel senso che evidentemente io non posso che confermare che è ben difficile poter obbligare senz'altro le banche a dare dei finanziamenti, sia pure in forma di mutuo o quanto altro nella legge previsto, se questo non rientra nel momento nelle disponibilità delle banche stesse.

P I R A S T U . Le disponibilità non c'entrano nulla.

T O G N I , *relatore*. Voi desiderate che al posto della facoltà da parte della banca sia stabilito l'obbligo per essa di dare al richiedente il mutuo o il beneficio richiesto. Ora è pur vero che la legge prevede che il Comitato del credito e del risparmio fa un elenco di quegli enti, e giustamente parla di enti e non di banche perchè si può trattare del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'IMI, delle Casse postali, della Cassa depositi e prestiti e di tutti gli istituti di credito in genere che normalmente provvedono ad erogare mutui o a dare delle anticipazioni. È anche vero che il Comitato del credito e del risparmio compila un elenco di alcune decine di questi enti abilitati e con disponibilità per concedere questi mutui, ma poi nel coacervo di questi enti i crediti si debbono assestare nel senso che, ove vi fosse il diritto da parte del ricevente di avere un determinato mutuo chiedendolo a qualsiasi banca, si verificherebbe regolarmente uno sfasamento perchè un numero esorbitante di richiedenti farebbe capo ad un istituto di credito mentre altri istituti di credito rimarrebbero con un carico minore di richieste.

Per questo, trattandosi anche di materia particolarmente delicata qual è quella del credito bancario e del credito in genere, siamo contrari a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero premettere che mi rendo conto delle ragioni che sono alla base della presentazione dell'emendamento del senatore Pirastu ed altri. In effetti si potrebbe pensare ad un congegno automatico, ma questo urta contro un sistema che certamente è a conoscenza del senatore Pirastu e di tutto il Senato. In altre parole siamo dinanzi ad un sistema di crediti che bisogna armonizzare con tutte le altre attività dello Stato.

Detto questo desidero anche precisare che avendo il meccanismo di cui parliamo previsto la formazione di fondi unici in cui confluiscono le disponibilità finanziarie destinate o da destinare all'edilizia residenziale, si è impostato un sistema che certamente rende non soltanto credibile ma sicuro il meccanismo di finanziamento e di contrazione dei mutui da parte degli enti che sono chiamati all'attività operativa nel settore dell'edilizia abitativa. D'altro canto va anche tenuto presente che siamo dinanzi ad una previsione di disponibilità finanziaria operata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che certamente deve tener conto non soltanto dell'attività operativa nel settore dell'edilizia abitativa ma anche di tutte le altre attività che si svolgono nel Paese e che rientrano negli impegni dello stesso bilancio dello Stato.

Sotto questo aspetto mi pare quindi che lo aver proposto che il ministro dei lavori pubblici con un'azione congiunta con il Tesoro abbia la possibilità di effettuare operazioni di mutuo per tempestivi ed adeguati interventi di copertura dei contributi da concedere agli enti beneficiari, consenta non solo di garantire la tempestività dell'approvvigionamento finanziario ma anche di dare certezza al sistema stesso, superando quello stato di incertezza che è stato lamentato in precedenza. Ritengo quindi che sotto questo aspetto alla dizione « possono ottenere mutui » non si deve dare una interpretazione strettamente facoltativa, bensì un'interpretazione che vorrei chiamare operativa e dinamica, nel senso che gli enti beneficiari

non si troveranno dinanzi a situazioni di incertezza ma avranno la possibilità di attingere a quei fondi unici che saranno stati preventivamente stabiliti dal meccanismo voluto dalla legge.

In questo senso vorrei pregare il senatore Pirastu di ritirare l'emendamento, anche per evitare di dare una significazione diversa e dato che — torno a ripetere — la destinazione finanziaria non è aleatoria ma è indicata in modo preciso e puntuale dalla legge.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Pirastu, insiste per la votazione dell'emendamento 5. 1?

**P I R A S T U .** Vorrei precisare innanzitutto — non al Ministro ma al senatore Togni — che non si tratta in alcun modo di chiedere alle banche, agli enti, agli istituti di credito disponibilità che non sono in possesso di questi istituti perchè la legge di cui il senatore Togni è relatore afferma testualmente, all'ultimo comma dell'articolo 5, che il ministro del tesoro comunica al ministro dei lavori pubblici, quale presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, l'ammontare delle disponibilità finanziarie che gli istituti e gli enti prevedono di destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale. Quindi si tratta di fondi che ci sono e che sono disponibili per questi scopi. L'unica cosa che chiedevamo era di accorciare le distanze, di rendere automatica, obbligatoria, operativa, come dice il Ministro, la concessione dei mutui in modo che alla concessione dei contributi tenga dietro subito la concessione dei mutui. Altrimenti i contributi restano sulla carta e case non se ne costruiscono.

Detto questo però, in considerazione delle assicurazioni date dall'onorevole Ministro e per evitare che un voto del Senato che respinga l'emendamento assuma un significato negativo nei confronti di quanto noi vogliamo, dichiaro di ritirare l'emendamento stesso.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

**B E R N A R D I N E T T I , Segretario:**

#### Art. 6.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo.

Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.

Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:

1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;

2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale;

6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati nel precedente comma, nonchè da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze.

Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.

Il collegio dei sindaci è composto:

a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a), del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**BERNARDINETTI, Segretario:**

*Al terzo comma, prima del punto 1), inserire il seguente:*

« (...) tre membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze ».

6.3 AIMONI, CAVALLI, CATALANO, BONAZZI, ABENANTE, POERIO, MADERCHI, FABRETTI, TROPEANO, PIRASTU, MARIS, FUSI

*Al terzo comma, sostituire il punto 4) con il seguente:*

« Quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e rappresentate nel CNEL nominati dal presidente dell'amministrazione provinciale, e

fatti salvi comunque i diritti delle minoranze ».

6.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI, LAURO

*Sostituire il punto 4) con il seguente:*

« 4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dal presidente dell'amministrazione provinciale ».

6.4 AIMONI, CAVALLI, CATALANO, BONAZZI, ABENANTE, POERIO, MADERCHI, FABRETTI, TROPEANO, PIRASTU, MARIS, FUSI

*Al terzo comma, punto 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari ».*

6.2 ZACCARI

*Al terzo comma, sostituire il punto 6) con il seguente:*

« 6) tre rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e nominati dal presidente dell'amministrazione provinciale ».

6.6 PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO

*Sopprimere il quarto comma.*

6.5 AIMONI, CAVALLI, CATALANO, BONAZZI, ABENANTE, POERIO, MADERCHI, FABRETTI, TROPEANO, PIRASTU, MARIS, FUSI

**A I M O N I.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**A I M O N I.** Signor Presidente, vorrei prima illustrare gli emendamenti 6.3 e 6.5

che sono strettamente collegati, quindi illustrerò l'emendamento 6.4.

Onorevoli colleghi, il testo dell'articolo 6 proposto dalla Commissione e approvato a maggioranza modifica la composizione del consiglio di amministrazione degli istituti autonomi case popolari, riduce il numero dei membri del consiglio medesimo e dispone che il consiglio di amministrazione degli istituti autonomi case popolari che operano su un territorio la cui popolazione sia superiore ad un milione di abitanti sia diversamente composto rispetto al consiglio d'amministrazione degli istituti autonomi case popolari operanti su un territorio con popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

Le modifiche derivanti dalla soppressione dei punti 1) e 3) del terzo comma dell'articolo in discussione, che escludono i tre membri delle regioni e quelli del comune capoluogo, sacrificano notevolmente la rappresentanza degli enti locali, e ciò in contrasto, pare a me, con le disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 laddove si dice: « siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali... ». La modifica apportata al quarto comma dalla Commissione comporta un diverso trattamento nei confronti delle regioni nella composizione dei consigli di cui stiamo trattando; ne deriva di conseguenza che vi sono regioni che hanno diritto alla loro rappresentanza e altre (e queste sono la maggioranza) che non hanno i loro rappresentanti nei consigli di amministrazione degli istituti autonomi case popolari. La legge al nostro esame, onorevole Ministro e onorevole relatore, non fa alcuna differenziazione nell'assegnare i compiti alle regioni. Pertanto pare a noi che sia giusto e logico che, a parità di compiti, debba corrispondere parità di diritti allorché le regioni debbono eleggere i loro rappresentanti nei consigli di amministrazione degli istituti autonomi case popolari.

Il nostro primo emendamento tende a ripristinare il testo approvato dalla Camera del punto 1) al terzo comma del presente articolo 6; ciò permette di ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione degli IACP, da noi pure ritenuto elevato, da 18 a 13 componenti.

Il secondo emendamento tende a sopprimere il quarto comma al fine di dare a tutte le regioni il diritto di essere ugualmente rappresentate nei consigli di amministrazione degli istituti autonomi case popolari.

Riteniamo quindi che il Senato possa accettare i nostri emendamenti che da un lato accolgono il principio di riduzione dei membri dei consigli di cui stiamo trattando e dall'altro eliminano ogni differenziazione tra regione e regione.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con l'emendamento 6.4 vogliamo anzitutto significare che il presidente dell'amministrazione provinciale non procede mai alla nomina diretta poichè non ha tali poteri, per cui l'espressione « nomina » può rispondere nella pratica a « ne propone la nomina »; e ciò si effettua mediante deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio provinciale per l'approvazione. È evidente che il presidente dell'amministrazione provinciale per proporre questa nomina deve sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; pertanto siamo convinti che sono superflue le parole « su terne proposte dalle organizzazioni medesime ». Per questi motivi proponiamo che tali parole siano soppresse.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 6.1.

Z A C C A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A C C A R I . Signor Presidente, il mio è un piccolo emendamento che desidero sottoporre all'attenzione dell'onorevole relatore e dell'onorevole Ministro. Al punto 5), al terzo comma dell'articolo 6, si dice: « un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale; ». Mi permetto suggerire di aggiungere: « e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assigna-



tari»; ciò per far sì che la persona che farà parte del consiglio d'amministrazione degli istituti autonomi case popolari non sia scelta a discrezione dell'amministrazione provinciale, ma sia designata dalle associazioni degli assegnatari stessi.

In questo modo si risponderebbe adeguatamente ad un'esigenza democratica che non dovrebbe essere — io penso — disattesa. Grazie.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Il nostro emendamento 6. 6 chiede la sostituzione del punto 6) con il seguente: «6) tre rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e nominati dal presidente dell'amministrazione provinciale».

Facciamo notare che mentre sono ammessi a far parte dei nuovi consigli di amministrazione degli IACP numerosi esponenti delle categorie dei lavoratori, non è prevista alcuna sicura rappresentanza dei datori di lavoro. Viceversa, essendo chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi sul piano finanziario, in particolare attraverso il versamento dei contributi al programma decennale case per lavoratori, o su quello tecnico-operativo, riteniamo che i datori di lavoro abbiano pieno titolo ad essere rappresentati nei nuovi organi in seno ai quali potranno tra l'altro offrire il contributo della loro preparazione ed esperienza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , *relatore*. L'articolo 6 ci ha dato molto lavoro poichè inizialmente erano previsti dei consigli d'amministrazione degli istituti case popolari pletorici, composti di diciotto membri, tanto che volli assumere più precise informazioni presso al-

cuni istituti case popolari, come ad esempio quello di Lucca. Mi fu detto che, in tutto, l'istituto autonomo case popolari di Lucca, che pure fa un buon lavoro, ha undici dipendenti compreso il presidente. Ora, era possibile stabilire che per questi istituti case popolari, che sono il 90 per cento, che hanno dodici, tredici, quindici impiegati, che hanno un giro di costruzioni limitato, che hanno una manutenzione di fabbricati ridotta anche in relazione alle leggi sul riscatto, si potessero prevedere dei consigli di amministrazione di diciotto persone? Abbiamo quindi pian piano ridotto questo numero e siamo arrivati a distinguere due classi di istituti case popolari: quelli che agiscono in zone al di sotto del milione di cittadini e quelli che agiscono in zone al di sopra del milione. La differenza tra le une e le altre, per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, è di tre elementi. I consigli di amministrazione degli istituti case popolari che operano in zone al di sotto di un milione di abitanti hanno dieci membri, compreso il presidente e il vice presidente.

Ora, ad esempio, l'emendamento Aimoni esprime la preoccupazione che siano inclusi nel consiglio di amministrazione di questi istituti case popolari di attività più limitata i rappresentanti del consiglio regionale. Vorrei far presente che già la legge come da noi concordata ed emendata prevede che il presidente e, ove previsto, il vice o il vice presidente siano scelti dalla giunta regionale tra gli elementi che sono stati nominati dagli enti locali. Quindi anche negli istituti case popolari a consiglio di amministrazione ridotto — 10 membri — il consiglio regionale ha indubbiamente la sua competenza poichè arriva fino a surrogare le attuali competenze del Ministro di nominare il presidente e il vice presidente, mentre per gli istituti case popolari che hanno competenza in zone al di sopra di un milione di abitanti il consiglio di amministrazione viene integrato con tre membri del comitato regionale. A noi è sembrato che questa distinzione tra gli istituti più grandi e quelli più piccoli fosse quanto mai opportuna.

È stato anche rilevato che non vi è la rappresentanza del comune capoluogo di provincia. Ma innanzitutto vi sono degli istituti che non sono provinciali. A Civitavecchia, ad esempio, vi è un istituto autonomo case popolari...

C A V A L L I . Si parla di comune capoluogo, non capoluogo di provincia.

T O G N I , *relatore*. Siccome il 99 per cento degli istituti case popolari è a carattere provinciale è evidente che la competenza maggiore è quella della provincia e non si vede perchè si dovrebbe dare una particolare e rilevante competenza al comune capoluogo quando l'istituto case popolari opera in tutta la provincia.

Pertanto noi non possiamo accogliere gli emendamenti presentati dal senatore Aimoni, nè il primo nè il secondo, perchè il secondo, cioè il 6.4, vorrebbe sostituire la competenza della giunta provinciale con quella del presidente dell'amministrazione provinciale. Fino a prova contraria mi sembra più democratico e di maggiore garanzia che la nomina avvenga nella giunta e non *ad personam* da parte del presidente provinciale o del presidente regionale perchè anche per quanto riguarda la regione la competenza di nomina l'abbiamo data alla giunta regionale.

Per quanto riguarda l'emendamento Zaccari, francamente sono molto perplesso perchè quest'emendamento una volta accolto determinerebbe un pullulare di associazioni di assegnatari le quali cercheranno di concorrere a quel posto per il quale dovrebbero predisporre e presentare una terna di rappresentanti. Pertanto esprimo la mia perplessità che non è contrarietà e vorrei che il signor Ministro vedesse un po' quale possa essere la sorte di questo emendamento sul quale esprimo, ripeto, tutta la mia perplessità perchè noi attualmente abbiamo qualche organizzazione di assegnatari, ma si tratta di associazioni di fatto e non di associazioni riconosciute, e questo è un fenomeno che si verifica anche in tutto il vastissimo campo sindacale e in altri campi, cioè la mancanza di una respon-

sabilizzazione e di un riconoscimento legale anche a dimostrazione e a garanzia che le associazioni siano rette democraticamente, perchè siamo in regime democratico e le organizzazioni dovrebbero essere tutte democraticamente rette. Comunque ripeto tutta la mia perplessità di fronte a questo emendamento del collega Zaccari.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.6 dei senatori Perri, Veronesi, Finizzi ed altri, mi richiamo alla premessa e cioè alla preoccupazione che noi abbiamo avuto di ridurre al massimo, al minor numero possibile i componenti il consiglio di amministrazione e pertanto non posso essere favorevole all'inclusione di altri due rappresentanti dei datori di lavoro. Per quanto riguarda la soppressione del quarto comma, prevista dall'emendamento 6.5 del senatore Aimoni, osservo che il consiglio di amministrazione degli IACP viene meno quando si confermi la ripartizione in due categorie degli istituti case popolari perchè l'emendamento tenderebbe a unificarli su un livello massimo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sulla portata di quest'articolo 6, che certamente assume importanza proprio perchè mira ad adeguare la composizione degli organi degli istituti per le case popolari, sia in consiglio di amministrazione, sia in collegio sindacale, ai nuovi criteri di gestione democratica degli istituti stessi, realizzando da una parte uno spostamento dei poteri di nomina dal centro agli organi regionali e locali e dall'altra determinando una rappresentanza più incisiva, più adeguata, più rispondente degli enti locali e delle categorie sociali interessate.

Fatta questa premessa, desidero dire che, nel tener conto di queste esigenze di rappresentanza democratica e di nomina decentrata degli organi di amministrazione e del collegio sindacale degli istituti per le case popolari, gli emendamenti che sono stati introdotti dalla Commissione in sede di esame del provvedimento hanno mirato

unicamente a garantire questi motivi e questi fattori di gestione democratica degli istituti, ma nello stesso tempo hanno cercato di corrispondere anche all'esigenza di non determinare una rappresentanza troppo pletorica per quegli istituti che, avendo una rilevanza territoriale assai ristretta, avrebbero altrimenti avuto un consiglio di amministrazione del tutto superiore allo stesso organico del personale.

Per queste considerazioni io ritengo che possano essere mantenuti integri gli emendamenti che sono stati introdotti dalla Commissione in sede di esame del provvedimento ed esprimo parere contrario agli emendamenti proposti in sostituzione. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 6.3 del senatore Aimoni e di altri senatori, che riguarda i tre membri eletti dal consiglio regionale, devo fare osservare, come ha fatto poc'anzi il senatore Togni, che noi ci troviamo dinanzi ad una norma che affida alla giunta regionale la nomina del presidente e del vice presidente; quindi c'è una diretta emanazione, una diretta rappresentanza che certamente è garanzia di gestione coordinata con tutto il settore della edilizia abitativa nella regione stessa.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori, vorrei dire che l'introduzione della parte che riguarda le terne ha teso a dare una maggiore garanzia per evitare una qualsiasi discrezionalità nella nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La nomina dovrà avvenire nell'ambito di quelle terne che saranno indicate dalle organizzazioni stesse, cioè come emanazione della rappresentanza sindacale in seno al consiglio di amministrazione. Quindi non mi pare che ci sia un'attenuazione di questa rappresentanza.

Nè si può pensare che il consiglio provinciale o il consiglio o la giunta regionale possano essere chiamati ad eleggere questi rappresentanti, appunto perchè sono rappresentanti di organizzazioni sindacali e non possono essere liberamente scelti, ma devono essere chiaramente rap-

presentativi delle organizzazioni dalle quali promana il loro mandato.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2 del senatore Zaccari, posso esprimere un parere favorevole, nel senso che mi ricollego all'esigenza di dare una rappresentanza sempre più adeguata alle categorie sociali direttamente interessate. D'altro canto il pericolo di una proliferazione di associazioni non mi pare sia da paventare, perchè certamente le associazioni di assegnatari non nascono nè pullulano in vista della designazione di una rappresentanza vagamente indicata. Del resto l'elezione sarà in definitiva fatta dal consiglio provinciale e quindi con ciò stesso ci sarà in ogni caso una valutazione di natura democratica.

Esprimo parere negativo per l'emendamento 6.6 del senatore Perri e di altri senatori, perchè non riesco a capire il motivo della rappresentanza dei datori di lavoro in un organismo che deve avere in se stesso la rappresentanza delle categorie interessate alle assegnazioni delle case economiche e popolari.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 6.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Zaccari, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal

Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

#### Art. 7.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione.

Sono, altresì, trasferiti alle Regioni i poteri di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, nonchè i poteri di nulla osta di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.

Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine stabilito dall'articolo 7, terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, decorre dalla data suddetta.

Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si avvalgono dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.

T O G N I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O G N I , *relatore.* In sede di chiusura della discussione generale mi sono permesso di attirare l'attenzione dell'onorevole Ministro su una comunicazione del Ministero dell'interno e su un rapporto fatto dalla 1<sup>a</sup> Commissione proprio sull'articolo 7 che viene considerato incostituzionale o quanto meno come un articolo che presenta caratteristiche non consentite perchè esprime una delega del Governo che al momento attuale non sarebbe ammessa.

L'onorevole Ministro si riservò di dare una risposta in sede di discussione degli articoli. Pertanto pregherei il signor Ministro di dare ora questa risposta.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Vorrei conservare l'articolo 7 in considerazione delle osservazioni che ho avuto modo di fare nella mia replica ed anche perchè la materia sta per essere compiutamente trasferita alle regioni attraverso il decreto delegato che già è predisposto dal Ministro per l'attuazione delle regioni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970. L'articolo 7 poi rende possibile lo snellimento e l'accelerazione di determinate procedure e quindi non determina una sovrapposizione nè di poteri nè di funzioni, ma anticipa in ogni caso la portata e il contenuto del provvedimento delegato cui mi sono riferito poc'anzi. Quindi chiedo di mantenere l'articolo 7 nella sua formulazione.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Non posso votare a favore dell'articolo 7, nonostante le argomentazioni testè addotte dal Ministro. Mi pare che su problemi di interpretazione dell'ordinamento e di costituzionalità non possano valere argomentazioni praticistiche connesse a dilazionamenti nel tempo. Poichè questi argomenti sono stati già trattati, non li ripeterò, ma ad essi mi riferisco nel ritenere che il potere di annullamento in questione non possa essere trasferito. Quindi non mi è possibile votare a favore dell'articolo 7.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Non ripeterò, onorevole Presidente, le argomentazioni che ho addotto nella dichiarazione di voto relativa all'articolo 4 che soffre della stessa incostituzionalità tanto evidente quanto assoluta ed elementare.

L'onorevole Ministro ha detto che, poichè questi poteri stanno per essere trasferiti, questa incostituzionalità non la vedeva. Ritengo che non sia degno del Senato della Repubblica legiferare senza tener conto di norme costituzionali e rimandando ad eventuali provvedimenti di leggi delegate.

In questo momento i poteri non sono trasferiti e, non essendo trasferiti, il trasferimento automatico è contrario alla norma, alla lettera e allo spirito della Costituzione. Pertanto rimandare al fatto che questi poteri stanno per essere trasferiti a discrezione del Governo entro un determinato termine, non mi pare costituisca un'argomentazione, ma un atto meramente velleitario. Grazie, signor Presidente.

P O E R I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Signor Presidente, apprezziamo la proposta fatta dal collega Cifarelli, ma riteniamo che questa abbia bisogno...

P R E S I D E N T E . Il senatore Cifarelli non ha fatto delle proposte; ha dichiarato di votare contro l'articolo 7.

P O E R I O . Sì, signor Presidente. Abbiamo ascoltato le cose dette dal collega Cifarelli e riteniamo che possano essere prese in considerazione. Senonchè dell'articolo 7 si è discusso ampiamente in Commissione e il Ministro sull'articolo così come è formulato nel disegno di legge ha dato ampie assicurazioni per quanto concerne la materia del trasferimento di competenze alle regioni; se il signor Ministro si sente ancora di ripetere qui in Aula quelle assicurazioni rese in Commissione, riteniamo che le nostre preoccupazioni possano essere fugate.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero anzitutto rilevare l'insistenza del senatore Nencioni nel sottovalutare le argomentazioni offerte dal Ministro.

Detto questo, desidero dire che la norma dell'articolo 7 è transitoria e comporta un trasferimento per accelerare determinate norme ai fini dell'attività urbanistica ed edilizia nelle singole zone delle singole regioni.

Desidero poi riaffermare non solo l'impegno ma l'assicurazione che già il decreto delegato del Governo è stato predisposto di intesa con il Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle regioni e sta per essere emanato dal Governo stesso. Essendo la norma dell'articolo 7 transitoria e propeutica rispetto al provvedimento delegato, non si opera una sovrapposizione nè legislativa nè di funzioni; e con ciò stesso

c'è un'armonizzazione di tempi attuativi tra l'articolo 7 e il provvedimento delegato.

Pertanto riaffermo — torno a dire — l'impegno e l'assicurazione per il provvedimento delegato.

**P R E S I D E N T E .** Onorevole ministro Gatto, lei che sovrintende a questo settore, sia pure come Ministro senza portafoglio, approfittando del fatto che è presente, vuol dare qualche informazione all'Assemblea?

**G A T T O ,** *Ministro senza portafoglio.* Onorevole Presidente, il provvedimento è stato diramato credo un'ora fa. Dico credo una ora fa perchè ho firmato le lettere di diramazione prima di venire al Senato.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Da parte del senatore Cifarelli è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**G E R M A N O ,** *Segretario:*

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

Art. ....

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite alle Regioni le competenze relative all'approvazione dei piani regolatori generali e dei piani particolareggiati di esecuzione e loro varianti, e dei regolamenti edilizi con acclusi programmi di fabbricazione.

I piani regolatori generali ed i piani particolareggiati di esecuzione e le loro varianti, ed i regolamenti edilizi, con acclusi programmi di fabbricazione sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il Comitato tecnico amministrativo costituito presso il Provveditorato regionale delle ope-

re pubbliche, integrato da tre membri aventi voto deliberativo nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Restano fermi i poteri d'intervento e le competenze del Ministro della pubblica istruzione e dei suoi organi periferici con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

I poteri attribuiti all'Amministrazione dei lavori pubblici dagli articoli 8 e 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono trasferiti alle Regioni ed esercitati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della sezione urbanistica costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

È abrogato l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291 ».

7.0.1

**C I F A R E L L I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C I F A R E L L I .** Questo emendamento trae la sua origine dalla considerazione dei gravi inconvenienti che si paventano e delle gravi critiche che sono state mosse in relazione alla legge 1° giugno 1971, n. 291, e al suo articolo 4. L'articolo 4, i colleghi lo ricordano — ed io lo sintetizzerò per me stesso — prevede che, salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia della legge del 1952, non si applicano, dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione, le norme di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 17 della cosiddetta legge-ponte, cioè della legge dell'agosto 1967 numero 765. A causa di questa norma gravissima, preoccupazioni son sorte proprio per l'eliminazione delle cautele della legge n. 765 circa il volume complessivo dei fabbricati costruibili, circa l'entità dei fabbricati stessi quanto al numero dei piani e circa le altezze e le distanze. Orbene, con questo articolo aggiuntivo io intendo creare una migliore situazione valendomi, quale modello,

di ciò che stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica per l'attuazione dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia. Perseguo così la specificazione delle competenze che passano alle regioni e, nello stesso tempo, l'indicazione di quelle che rimangono alle autorità statali.

Lungi da me l'idea di porre qualsiasi remora al trapasso dei poteri in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione anche con riferimento alla « urbanistica ». Si tratta di una competenza costituzionale: si attui in pieno tale competenza, però, in relazione a questa attuazione, che, tra l'altro, postulerà nelle regioni una notevole attrezzatura di uffici e di tecnici (altrimenti nulla si salverà), restino fermi le competenze ed i poteri di intervento del ministro della pubblica istruzione, restino fermi i poteri previsti dagli articoli 8 e 17 della legge-ponte e sia abrogato, per conseguenza, l'articolo 4 della legge n. 291.

L'onorevole ministro Lauricella l'altro giorno ha avuto l'amabilità di dedicare una parte notevole del suo discorso di replica alle critiche che gli avevo mosso su questo punto. Colgo questa occasione per ringraziarlo pubblicamente dell'attenzione avuta per le mie argomentazioni. Mi consentirà però l'onorevole Ministro di dire che mentre la parte centrale di quelle argomentazioni, con l'anticipazione che egli dava sull'elenco dei 2.500 « comuni da salvare » (mi si consenta questa sintetica espressione), redatto a cura della amministrazione dei lavori pubblici e varato con la sua firma, mira a soddisfare l'esigenza immediata di tutela e in tal senso si rifà allo stesso articolo 4 della legge 291, rimangono in sospenso la sorte degli altri numerosissimi comuni e tutto il problema del funzionamento delle regioni in relazione a questi compiti di salvaguardia e il problema dei poteri e delle competenze del Ministero della pubblica istruzione, sia come organizzazione locale (le sovrintendenze) sia come organizzazione centrale, come previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Quindi la mia proposta non vuol essere una innovazione circa l'iter di attuazione dei poteri regionali, ma vuole precisare, con ri-

ferimento alla fase attuale ed in prospettiva, quali sono le competenze delle regioni subito e soprattutto quali sono i punti fermi che occorre rimangano tali, con particolare riguardo ai poteri del Ministero della pubblica istruzione per la tutela dei beni culturali, dei centri storici, dei monumenti, e così via.

È questo l'intento dell'emendamento che ho avuto l'onore di illustrare; mi auguro che l'onorevole Ministro voglia dichiararsi ad esso favorevole e così l'onorevole collega Togni e che, in ogni caso, il Senato voglia rendersi conto delle mie intenzioni e dell'importanza della mia proposta.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**T O G N I , relatore.** Dopo le dichiarazioni del Ministro sull'articolo 7, che io stesso mi ero permesso di provocare, del resto attraverso il richiamo ad una precisa assicurazione data dal Ministro stesso, ho votato a favore dell'articolo 7. L'articolo 7-bis — chiamiamolo così — del collega ed amico senatore Cifarelli mi lascia estremamente perplesso perchè è un articolo che precorre in certo modo gli eventi. Mi lascia perplesso in modo particolare l'ultimo comma con il quale si dovrebbe abrogare l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971 che abbiamo approvato appena un mese fa. Pertanto vorrei pregare il senatore Cifarelli di ritirare questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **L A U R I C E L L A ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Desidero anzitutto confermare la dichiarazione fatta poc'anzi dal senatore Gatto, ministro per l'attuazione delle regioni, che il provvedimento delegato è stato già effettivamente diramato e perciò stesso quindi si è aperta la fase attuativa che consentirà alle regioni di assumere le prerogative costituzionali e statutarie proprie nella materia urbanistica. Quindi siamo appunto nella fase che ci consente di garantire una

procedura che certamente corrisponde alle finalità che sono state già indicate dall'articolo 7 testè approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.1, desidero dire che la norma proposta dal senatore Cifarelli verrebbe a costituire una normativa permanente che certamente sarebbe sostitutiva del provvedimento delegato a cui mi sono riferito e con ciò stesso potrebbe determinare una lesione delle prerogative già affidate dalla legge al Governo per l'emanazione dei provvedimenti delegati di trasferimento dei poteri e delle funzioni alle regioni stesse. Mi pare che la norma debba essere considerata non a se stante, non come un fatto transitorio, non come una norma tendente a superare o a coprire un vuoto momentaneo fino all'emanazione del provvedimento. Siamo dinanzi ad una proposta che vorrebbe disciplinare definitivamente e compiutamente una materia che invece appartiene al Governo attraverso la legge delegata e attraverso l'emanazione del decreto delegato.

Non posso pertanto esprimere parere favorevole all'approvazione di questo articolo aggiuntivo. Debbo anche ripetere che l'articolo 4 della legge n. 291, che è stata recentemente approvata dalla Camera e dal Senato ed è oggi legge dello Stato, non ha avuto una portata di liberalizzazione dell'attività edilizia, bensì, mantenendo integro il carattere di rigore della legge-ponte, ha voluto soltanto liberare quei comuni dove non sussistono motivi di particolare entità, che certamente meritano una diversa considerazione, rispetto a quelli che invece debbono essere salvaguardati da una manomissione qualsiasi. L'elenco che è stato pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'interno, è stato definito con l'ausilio, con la consultazione e con l'apporto di tutte le regioni che hanno dato le indicazioni che sono state tenute a base nell'emanazione del provvedimento definitivo.

D'altro canto anche i comuni che non sono compresi in questo elenco non sono sottratti alla disciplina urbanistica perchè devono soggiacere necessariamente alle prescrizioni dello strumento urbanistico di cui devono dotarsi e che devono adottare. In que-

sto senso c'è soltanto una semplificazione, una accelerazione di procedure, non una liberalizzazione che consenta una qualsiasi attività edilizia indiscriminata.

Ritengo di far mie anche le considerazioni fatte dal senatore Togni nel senso che non si può certamente revocare in dubbio una disposizione che è stata, appena qualche settimana addietro, approvata dal Parlamento e che oggi è legge operante dello Stato. Per queste considerazioni, ed anche perchè la materia è quella destinata alla competenza esclusiva, particolare delle regioni, desidero fare appello al senatore Cifarelli affinché voglia ritirare il suo emendamento, sulla base anche delle assicurazioni che sono state fornite dal ministro Gatto, cioè che siamo in un momento in cui il provvedimento delegato di trasferimento dei poteri e delle funzioni alle regioni in questa materia è già in fase avanzata, e certamente disciplinerà, come sta infatti disciplinando, tutta la materia attribuita alle regioni. Esprimo quindi di nuovo l'auspicio che il senatore Cifarelli voglia ritirare l'emendamento, rispondendo con ciò anche all'appello del senatore Togni.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Cifarelli, accoglie l'invito rivoltole dalla Commissione e dal Governo di ritirare l'emendamento 7.0.1?

**C I F A R E L L I .** Signor Presidente, sono desolato, ma non posso accoglierlo data la gravità del problema.

Vorrei, però, venire incontro ad una esigenza, anche se non ne condivido la motivazione. Dire, invero, che una legge, di recente approvata, essendo ormai legge dello Stato, non può essere modificata e costituisce un tabù, mi pare che sia un argomento che non può avere ingresso. Solo il Regolamento parlamentare infatti stabilisce che non possa essere ripresentata entro sei mesi una proposta di legge che sia stata bocciata. Ma questo è un discorso totalmente diverso.

Tuttavia, per venire incontro all'esigenza di alcuni colleghi e volendo così facilitare l'accoglimento della mia proposta, dichiaro che ritiro l'ultimo comma dell'emendamento 7.0.1, tenendone fermi gli altri.



**PRESIDENTE.** Lei ritira il comma che recita: « È abrogato l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291 »?

**CIFARELLI.** Esatto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 7.0.1, con la modifica testè apportata dal senatore Cifarelli.

**TOGNI, relatore.** Mi spiace, ma per gli argomenti che prima il Ministro ha esposto non mi è possibile esprimere parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo si rifà alle precedenti osservazioni e non può fare altro che confermare il parere negativo su quanto proposto dal senatore Cifarelli.

**ALESSANDRINI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALESSANDRINI.** Signor Presidente, votando questo articolo aggiuntivo del senatore Cifarelli, potremmo determinare conseguenze disformi rispetto al contenuto dell'articolo 7 già approvato. Infatti nell'articolo in questione si parla di piani particolareggiati di esecuzione che sono già stati approvati; si parla di programmi di fabbricazione e di regolamenti edilizi anch'essi già approvati; nell'ipotesi che questo articolo aggiuntivo venisse accolto, come ci troveremo di fronte alla precedente votazione con la quale son state approvate le disposizioni che ho messo in evidenza?

**GATTO SIMONE.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GATTO SIMONE.** Condivido le ragioni di fondo che hanno indotto il collega Cifarelli a presentare il suo emendamento. La riserva che volevo esprimere sull'ultimo comma ormai cade per l'iniziativa dello stesso senatore Cifarelli, che ha ritirato appunto tale comma.

La giustificazione addotta anche dall'onorevole Ministro, cioè che si tratta di un provvedimento di carattere temporaneo (il decreto approvato qualche settimana fa dà questa facoltà di concedere licenze ai comuni non compresi nel famoso elenco), non mi pare una giustificazione che possa influire sostanzialmente sul valore, secondo me, negativo di quella norma di legge. In pochi giorni, infatti, si possono distruggere dei tessuti urbanistici e dei valori paesaggistici non più recuperabili. Pertanto l'emendamento Cifarelli, anche se introduce dei motivi di perplessità nell'interpretazione della norma introdotta nel decreto soprariordato e dell'articolo 7 che ora è stato votato, quanto meno darà luogo ad una giurisprudenza e ad una cautela che impedirà la corsa ad urbanizzazioni tali da compromettere quei valori di patrimonio culturale e ambientale, sui quali è bene che il Ministero della pubblica istruzione mantenga la sua competenza, attribuendo fin d'ora poteri primari alle regioni che saranno responsabilizzate in tale materia da norme delegate che l'emendamento del senatore Cifarelli già anticipa.

Pertanto il nostro Gruppo voterà a favore.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 7.0.1 quale risulta dopo il ritiro dell'ultimo comma da parte del senatore Cifarelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

**GERMANÒ, Segretario:**

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita

una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel territorio di ogni singola regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali, secondo i criteri di cui al precedente articolo 6;

b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro dei lavori pubblici, degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge, al trasferimento, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, al CER e alle regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

c) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi;

d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a);

e) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo il patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o locale;

f) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo e alle regioni il personale, ancorchè non di ruolo, degli enti soppressi, compreso quello

dell'ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971;

g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche familiari degli assegnatari;

h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando la incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione;

i) promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari con particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all'impiego delle quote per la manutenzione degli immobili.

Il CER, avvalendosi delle Regioni, predispone e realizza ogni due anni un censimento dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel contempo la composizione dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa nonchè la dislocazione territoriale delle abitazioni.

P R E S I D E N T E . A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , Segretario:

*Al primo comma, lettera a), sopprimere la parola: « anche ».*

8.9 PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO

*Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) provvedere al riordinamento e alla ristrutturazione della GESCAL, a cui saran-

no attribuiti i compiti di programmazione, progettazione ed attuazione dei piani di costruzioni di case per lavoratori dipendenti soggetti all'obbligo della contribuzione coordinandone l'attività con i vari organismi previsti dalla presente legge, mediante:

1) unificazione dei due organi di programmazione e di amministrazione;

2) snellimento delle procedure previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dalle successive norme regolamentari;

3) modifica dei criteri precedentemente previsti per la determinazione degli alloggi;

4) unificazione dei tre settori d'intervento del fondo di rotazione in un fondo per l'acquisto o la distribuzione individuale di alloggi;

5) snellimento delle procedure e decentramento di funzionamento per il settore d'intervento delle cooperative o consorzi di cooperative;

6) fissazione del principio che gli alloggi realizzati debbono essere ceduti in proprietà con iscrizione di ipoteca legale e vincolo di non alienazione per un periodo di quindici anni anche se riscattati prima di tale termine;

7) stabilire che gli alloggi realizzati dalle aziende o direttamente dalla GESCAL per particolari esigenze emigratorie (nuovi insediamenti industriali), sono assegnati in locazione con promesse di future vendite, utilizzando in tal caso i canoni di fitto in conto capitale;

8) emanazione di un nuovo piano decennale di costruzioni (1971-1981) per la generalità dei lavoratori, armonizzandone la realizzazione con le finalità della presente legge ».

8. 1

NENCIONI

*Al primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) prevedere la graduale soppressione del sistema dei contributi da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro per la costruzione di case per lavoratori ».

8. 6

PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

*Al primo comma, lettera d), sostituire le parole: « fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a) » con le altre: « fatta eccezione per quelli indicati nelle precedenti lettere a) e b) ».*

8. 2

NENCIONI

*Al primo comma, lettera e), dopo le parole: « a carattere nazionale o locale », aggiungere le altre: « fatta eccezione per i patrimoni della GESCAL non compresi tra quelli previsti per la cessione agli IACP dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 ».*

8. 3

NENCIONI

*Al primo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:*

« f) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo, alle regioni ed altri enti pubblici o a pubbliche amministrazioni il personale, ancorchè non di ruolo, degli enti soppressi, compreso quello dell'ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti di anzianità, di carriera, di trattamento economico e previdenziale ed utilizzando quello in servizio alla data di approvazione della presente legge ».

8. 4

NENCIONI

*Sostituire la lettera f) con la seguente:*

« f) trasferire agli IACP, ristrutturati a termine della lettera a) del presente articolo e alle Regioni, il personale degli enti soppressi — compreso quello dell'Ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale — comunque assunto e denominato, in servizio da data non posteriore all'11 marzo 1971, garantendone le posizioni giuridiche e di carriera e il trattamento economico, di quiescenza e di previdenza in godimento presso gli enti di provenienza al momento del trasferimento. Potranno essere dettate norme per favorire l'esodo volontario con concessione di benefici di anzianità e di carriera e per l'attuazione di trasferimenti del personale da una ad altra provincia ».

8. 7

BRUNI

Al primo comma, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « determinando altresì in via perequativa le particolari condizioni e modalità per l'assegnazione di alloggi a favore dei lavoratori dipendenti emigrati all'estero, o delle loro famiglie che abbiano mantenuta la loro residenza in Italia; ».

8.10 OLIVA, DE VITO, POZZAR, TORELLI, ANDÒ, INDELLI, DEL NERO, PENNACCHIO, MAZZOLI, TIBERI, BARGELLINI, COPPO, CERAMI

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«... ) provvedere ad estendere ai lavoratori autonomi che non abbiano un reddito lordo annuo superiore ai quattro milioni di lire e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione delle case economiche e popolari, i benefici di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 54 della presente legge, predisponendo l'istituzione di apposito fondo ».

8.8 TROPEANO, CAVALLI, ABENANTE, BONAZZI, MADERCHI, POERIO, AIMONI, FABRETTI, FUSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Al personale degli enti di cui alla lettera f) ancorchè non di ruolo oltre alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, anche per ciò che concerne il trattamento previdenziale e di quiescenza saranno salvaguardate le mansioni di fatto espletate con divieto di declassamento delle medesime all'atto dell'inquadramento presso il nuovo ente e con divieto altresì di riassorbimento dell'eventuale assegno *ad personam* da considerare utile a tutti gli effetti sia retributivi sia inerenti al predetto trattamento di quiescenza. Al personale suddetto sarà garantita l'estensione degli effetti giuridici ed economici che potranno derivare da futuro riassetto degli enti parastatali, con decorrenza che per questi ultimi verrà stabilita. Al personale suddetto sarà inoltre consentita, a domanda, la possibilità di scelta, in

sede di trasferimento, anche per quanto riguarda la residenza nonchè la possibilità di essere a domanda collocato a riposo con la concessione di un abbuono pari a cinque anni utili a tutti gli effetti economici e previdenziali ».

8.5 NENCIONI

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Con l'emendamento 8.9 si chiede la soppressione della parola « anche ». I criteri fissati dal provvedimento per l'emanazione delle norme delegate sono piuttosto vaghi. Se invece vogliamo dare una precisa aderenza alle norme delegate ai fini della legge delegante è necessario che tali criteri siano fissati con chiarezza. Questo è particolarmente valido per quanto riguarda la nuova ristrutturazione dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia economica popolare.

In particolare ci sembra necessario prefigurare una ristrutturazione in modo omogeneo degli IACP in tutte le regioni. Appunto per questo consideriamo non opportuno dare al Governo troppa larghezza di scelte nella ristrutturazione di tali istituti su basi regionali.

È evidente che la nuova realtà regionale impone che gli istituti siano organizzati su basi regionali e quindi palese è l'inutilità di una possibilità data al Governo che sarebbe utilizzata nei modi più vari.

Appunto per questo riteniamo che l'espressione: « anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale » debba divenire un imperativo e quindi debba leggersi: « mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale ». Appunto in tal senso è proposto dalla nostra parte lo emendamento in parola tendente a sopprimere la parola « anche ».

Passando ad illustrare l'emendamento 8.6 faccio rilevare che alla lettera c) dell'articolo 8 si prevede il riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente vigenti, mentre noi riteniamo che il sistema

attualmente vigente dovrebbe essere completamente superato. Non ci sembra giusto continuare a far pagare ai lavoratori dei contributi, sia pure assicurativi, per provvedere a dei compiti come quello di fornire un'adeguata abitazione alle categorie di lavoratori a più basso reddito, che sono compiti di pertinenza statale che quindi vanno affrontati con le risorse che la collettività dà allo Stato attraverso il normale pagamento dei tributi.

In tal modo la perequazione dell'onere viene ad essere maggiore in quanto ciascun contribuente viene a partecipare a questi compiti della collettività secondo le proprie disponibilità ed il proprio reddito.

Per questo l'emendamento da noi proposto prevede non più la ristrutturazione del sistema dei contributi ma la sua soppressione.

Aggiungiamo poi — e a questo proposito vorremmo richiamare l'attenzione del signor Ministro e del relatore — che ci sembra paradossale che ad una legge che dice testualmente: « provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, » segua l'inciso: « anche allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi ». Infatti in tal modo parrebbe normale nella nostra amministrazione la distrazione fatta per scopi diversi da quelli prefissati, per cui, nel caso, occorre la partecipazione dei rappresentanti dei contribuenti allo scopo di poter ottenere la garanzia che la legge venga utilizzata per i fini che la legge stessa prevede.

È vero che le cose nel nostro Paese non vanno molto bene, ma inserire un inciso di questo genere ci sembra quasi un fatto suicida.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti da me presentati

8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4 e 8. 5. Nel tormentato *iter* di questo disegno di legge è passata quasi senza contrasti e in silenzio la norma relativa alla soppressione della GESCAL e il trasferimento del patrimonio immobiliare e delle disponibilità finanziarie della GESCAL al Fondo nazionale nonchè del personale dipendente, delle funzioni, delle competenze alle regioni e agli istituti autonomi case popolari. Una norma che in altri tempi avrebbe fatto disselciare le strade della capitale è passata nell'assoluta indifferenza. Siamo di fronte a contributi dei lavoratori che vengono dispersi in un fondo destinato sia pure ad una spesa di carattere sociale, ma nessuno può ritenere che questi contributi della GESCAL siano effettivamente dei mezzi finanziari propri che sono stati versati e che quindi debbono essere attribuiti; e non si capisce come vengano trasferiti dalla disponibilità dei lavoratori ad altri fondi, dal punto di vista giuridico ma soprattutto dal punto di vista morale. Vi ricorderete, onorevoli colleghi, che questa rapina, così la chiamammo in altri tempi, ha un precedente illustre e furono quei fondi del Fondo adeguamento pensioni che furono rapinati ai lavoratori e trasferiti nel Fondo sociale quando si trattò di ristrutturare le pensioni della Previdenza sociale. Dicemmo allora che era la prima volta che avveniva un fatto del genere. Combattemmo, allora, dal punto di vista giuridico e dal punto di vista morale questo fatto e lo combattevo come precedente perchè certamente sarebbe stato la premessa di altri trasferimenti senza alcuna ragione e praticamente della dispersione di contributi versati per i lavoratori.

Adesso il precedente ha fruttato questo secondo fatto in condizioni ancora peggiori, perchè mentre si disperdono i contributi dei lavoratori in un Fondo sociale si commette anche un fatto di una gravità eccezionale. Noi da questi banchi abbiamo sostenuto mille volte le responsabilità della GESCAL, abbiamo sostenuto l'inutilità di questo istituto che praticamente è apparso come la paralisi di ogni attività diretta alle case per i lavoratori; è apparso questo istituto con la legge famosa n. 60 che sembrava dover promettere la risoluzione del proble-

ma della casa; alla legge n. 60 è seguita una paralisi progressiva che ha inaridito anche quella spinta iniziale che aveva l'INA-Casa che aveva fornito, se non sbaglio, 400.000 locali ai lavoratori.

Attraverso la GESCAL si sono solo accumulati dei contributi; sono rimasti presso gli istituti di credito. Però, non possiamo non pensare che questo istituto, di cui brevemente possiamo far la storia, perchè si traduce in un vuoto assoluto, in un fatto di inattività quasi completa, è stato istituito con la legge n. 60 che prevedeva la soppressione dell'ex INA-Casa, servizio fiduciario svolto dall'INA per conto dello Stato, l'alienazione del patrimonio immobiliare mediante concessione al riscatto degli assegnatari o trasferimento agli istituti autonomi case popolari, il completamento dei programmi costruttivi del secondo settennio dell'INA-Casa, un programma decennale di costruzione di case per i lavoratori. Ripeto che al momento della soppressione dell'ex INA-Casa erano stati realizzati alloggi per oltre 2 milioni di vani, se non erro, e si era contribuito validamente all'incremento dell'occupazione operaia in tutta Italia.

Si potrebbe osservare che per una strana ironia quei miglioramenti che il Ministro del lavoro e il Ministro dei lavori pubblici avevano sottolineato durante l'iter tormentato della discussione di quella che oggi è la legge n. 60, questi famosi miglioramenti così decantati sono gli stessi miglioramenti che si decantano oggi da parte del ministro Lauricella per il provvedimento diretto nominalmente a produrre case ma poco edificante e senza fondamenta, il che trattandosi di case è una cosa curiosa.

Vi dico — come dicemmo anche allora — quale fu la conseguenza: che i miglioramenti apportati dalla GESCAL all'ex INA-Casa, quali ad esempio il decentramento dei compiti agli istituti autonomi case popolari e il vincolo a costruire soltanto nei piani di zona della legge n. 167, hanno invece determinato fin dall'origine la stasi e il rallentamento dell'attività costruttiva fino allo zero assoluto, mentre si accumulavano dei mezzi finanziari.

Inoltre la separazione in due organismi dell'attività programmatrice e della disponi-

bilità finanziaria (comitato centrale ed esecutivo, consiglio di amministrazione) ha fatto il resto, poichè i due organismi hanno spesso proceduto per contrasto e in antitesi anzichè completarsi e collaborare reciprocamente. Naturalmente il resto poi l'hanno fatto i tempi lunghi della richiesta di preventivi al momento dell'affidamento; questi tempi lunghi hanno fatto sì che i preventivi che venivano richiesti non fossero più economicamente attuabili per ragioni di rialzo dei prezzi dei materiali di costruzione e della manodopera, sì da rendere impotenti a ondate successive tutti i conati di attuazione di queste famose case dei lavoratori che nessuno ha visto; quelle che si sono viste sono in gran parte non abitate perchè non graduate.

Pertanto vi è stato un fallimento completo. Si è verificato — ripeto — invece degli obiettivi che il legislatore proponente aveva indicato, esattamente l'opposto. Si sono accentuate le carenze degli istituti autonomi case popolari; si veda ad esempio il contenzioso relativo alle opere di manutenzione che ha sollevato proteste in tutta Italia. È stata ignorata la legge n. 167 da parte degli enti locali, è mancata l'urbanizzazione, si è avuta la carenza di strumenti urbanistici e la carenza di mezzi finanziari che il disegno di legge, anzichè addivenire ad una razionalizzazione e ad un coordinamento che in questi casi è sempre necessario, veniva disperdendo malgrado gli obiettivi prefissati. Gli istituti autonomi case popolari, la cui modesta capacità di realizzazione è a tutti nota, sono stati designati quali unici enti di edilizia pubblica. Ai comuni è stato attribuito addirittura il diritto di prelazione sugli immobili in libera proprietà.

Sorge a questo punto il sospetto che non si siano voluti attribuire a questi organismi i compiti e le funzioni della GESCAL per costruire di più e con maggiore celerità. I tempi tecnici di realizzazione sono infatti notevolmente aumentati rispetto a quei termini che giustamente erano definiti troppo ampi per la GESCAL. E vi ripeto, come ho detto l'altro giorno in quest'Aula, che il Ministro dirà che sono tempi superati perchè si sono modificate alcune norme del dise-

gno di legge, come quella relativa al famoso passaggio dal CER al ministro e dal ministro al CIPE.

Si è fatto molto; si sono tarpate le ali al ministro dato che il ministro presiede il CER e ha funzionari nello stesso CER. Pertanto questo avrebbe ridotto notevolmente i tempi morti che nella rivista ufficiosa dell'Istituto autonomo case popolari sono indicati, attraverso un'analisi fatta con il metodo Perth, in circa quattro anni durante i quali sarà fatto il programma finanziario, il programma effettivo e verrà dato il mandato all'impresa; cioè per vedere in prospettiva una casa dovranno passare quattro anni dall'entrata in vigore della legge.

Il Ministro ha detto che questi calcoli sono errati perchè alcuni tempi si sovrappongono e ci sarebbe una corralità di mansioni. Ma non ha potuto dire il Ministro, malgrado questa sua difesa, come questa analisi catastrofica del disegno di legge possa essere stata inserita nel processo all'edilizia proprio nella rivista dell'Istituto autonomo case popolari che dovrebbe essere poi la mano laica di attuazione dei programmi. Non ci ha detto poi a quanto, secondo la sua valutazione, questi tempi morti si riducono.

C'è poi un fatto ancora più grave. I lavoratori con la GESCAL avevano il diritto di acquisire, secondo una scala di priorità di bisogni, la proprietà dell'alloggio. Con la nuova legge, ammesso che restino disponibilità finanziarie da utilizzare nella costruzione di alloggi, cosa di cui dubitiamo, perdono questo diritto in cambio di una generica quanto imprecisa concessione pubblica. Ed anche qui sorge il problema della destinazione del mezzo finanziario attraverso contributo e del mutamento della destinazione attraverso una norma di legge di modifica sostanziale. Ma c'è molta disinvoltura in questo disegno di legge che anzi meriterebbe la medaglia d'oro olimpica della disinvoltura in tutte le sue articolazioni. Abbiamo sentito prima quanto il Ministro ha fatto per convincerci del fatto che l'articolo 7, concepito come incostituzionale, non lo era più perchè egli aveva avuto notizia che sarebbe stato preso un provvedimento.

Il Presidente ha chiesto aiuto anche al ministro Gatto, che era qui presente e che ha detto che non sapeva ancora se questo provvedimento poteva essere perfezionato nel suo iter, ma che aveva firmato qualche ora prima. Pertanto tutto faceva pensare che il provvedimento sarebbe rotolato nel diritto vigente dopo poche ore o pochi giorni. E questa era una ragione per la quale — diceva il Ministro — la norma, incostituzionale *ictu oculi*, non lo sarebbe più stata perchè il Governo si era reso parte diligente anche per sanare questa situazione.

Vedete la mancanza di riverenza nei confronti della Carta costituzionale, che caratterizza tutto questo disegno di legge, soprattutto quella mancanza di ossequio alla legge scritta che ormai è un minimo comune denominatore di tutto il rosario legislativo del disegno di legge in esame!

Ma vi è un'altra cosa. Non ho voluto dare al Gruppo la responsabilità di questi emendamenti. Li ho firmati io anche perchè giustamente abbiamo sempre sostenuto — ed anche il senatore Crollanza lo ha sostenuto — la necessità di concentrazione perchè la non concentrazione, nel caso di strumenti diretti all'attuazione di piani per le case per i meno abbienti, per i lavoratori, e la disseminazione, sempre l'abbiamo viste e le abbiamo lamentate. Pertanto il giorno in cui un provvedimento propone la concentrazione, è giusto che noi siamo per la concentrazione e per la eliminazione di tutti gli enti, di tutti gli organismi economici, di tutti gli organismi pubblici che erano proprio la prova della differenziazione, della disarticolazione, e forse i responsabili anche di questo grande problema che attanaglia i meno abbienti e i lavoratori che sono senza casa e di altre disposizioni che non sono ancora state prese, che non saranno prese ma che sarebbero veramente utili per risolvere alla radice questo problema.

Ma che cosa ne facciamo del personale, di circa 800 unità, della GESCAL? La questione si presenta estremamente difficile e complessa, tranne che per i pochi che per simpatia politica saranno assorbiti dal CER, in quanto i trattamenti normativi ed economici sono diversi rispetto ai nuovi enti a cui, se-

condo il disegno di legge, dovrebbero approdare i dipendenti della GESCAL. Pensate: 800 dipendenti, qualificati malgrado l'inefficienza della GESCAL! Dobbiamo riconoscere che il personale della GESCAL è costituito da elementi di provata capacità tecnica e amministrativa perfezionatasi attraverso vent'anni di esperienza nel settore dell'edilizia abitativa. È un patrimonio questo la cui formazione è costata nel tempo ai lavoratori e che verrebbe distrutto senza alcun motivo valido e senza un'adeguata soluzione di ricambio e quindi con ulteriore danno per gli inevitabili tempi morti necessari alla formazione, nell'ambito dei nuovi enti preposti, dei quadri indispensabili alla loro eventuale operatività.

Pertanto si disperdono questi 800 dipendenti nei vari enti. E che se ne fa di questo patrimonio umano, tecnico, operativo? Coloro che vivono in mezzo ai dipendenti dagli enti pubblici, dai comuni, dalle province, dalle regioni e dallo Stato, sanno benissimo, anche per il contrasto che già si è avuto per il trasferimento dai comuni alle regioni e dalle province alle regioni, come il dipendente non sia una merce da poter trasferire agevolmente da un rapporto di impiego di diritto pubblico ad un altro rapporto sia pure sempre in enti territoriali ma di altra natura, con altri statuti, con altre finalità, con altri trattamenti, con altre carriere.

Come è possibile pensare che si possano trasferire 800, 1.000 persone? Abbiamo avuto degli esempi precedentemente: l'ente della motorizzazione. Quanto abbiamo combattuto anche per questi dipendenti! Non si sono risolte tutte le questioni che lo scioglimento di questo ente ha proposto.

Occorre andare molto adagio, onorevoli colleghi. Nel 1963 avete ritenuto di creare la GESCAL. A distanza di qualche anno cercate di disperderla. Potrebbe essere anche, come vi ho detto prima, una... (*Interruzione del senatore Battista*). Sì, l'ho detto prima che non funziona, ma non funziona non per il personale: questo è il punto. Non funziona per la mancanza di volontà politica dei governi che si sono succeduti; non per il personale perchè il personale è veramente qualificato mentre da questo disegno di legge non appare.

Pertanto, per essere breve, questo disegno di legge innanzitutto rastrella dei contributi dei lavoratori che erano stati versati con un determinato scopo, li disperde in un fondo comune, disperde il personale della GESCAL, non dà nessuna garanzia per questi dipendenti, soprattutto disperde un patrimonio tecnico, operativo, umano senza nessuna norma e veramente con una disinvoltura che è alla base del disegno di legge stesso, con la coscienza poi, come ho detto più volte, che si fa una legge e non si fanno case; cioè si vuole fare una legge ma non si vogliono fare case; si fa una legge perchè ormai è diventata una questione di prestigio politico all'interno del centro-sinistra tra lo schieramento democristiano e lo schieramento socialista in cui i socialisti ritengono di essere il partito riformatore e vogliono la riforma. Dategliela dunque questa riforma così licenzieranno le balie perchè i bambini giocheranno da soli. Ma i lavoratori le case non le avranno.

Pertanto respingo nel complesso il disegno di legge in esame per i motivi già indicati nella discussione generale e nella nostra relazione di minoranza. Penso comunque che sia necessario un ripensamento per quanto concerne prima di tutto la destinazione dei fondi e poi del personale della GESCAL. Riteniamo infatti inconcepibile una politica della casa che prescindere dal riconoscimento della esistenza dei proprietari della stessa come pure constato la obiettiva difficoltà che si possa risolvere il problema senza il concorso di tutti coloro che operano in questo settore, pubblici e privati, per la utilizzazione globale di tutte le risorse economiche e tecniche.

Per tutte queste ragioni, per le ragioni che sono state diffusamente esposte negli interventi nella discussione generale e nella relazione di minoranza, chiedo di accogliere quegli emendamenti che vengono incontro a determinate esigenze che si presentano prepotentemente alla ribalta politica ed umana affinché non si disperda un patrimonio finanziario, tecnico, umano ed operativo, affinché non si debba poi pagare un costo di carattere politico. Ma questo ci interessa poco; soprattutto ci interessa la sorte dei lavoratori.



## Presidenza del Vice Presidente GATTO

B R U N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R U N I . Signor Presidente, ho avuto modo di intervenire su questo argomento già in Commissione e credevo che le esigenze da me prospettate fossero state capite sia dal relatore, che per la verità mi sembrò convinto, sia dall'onorevole Ministro. Viceversa la formulazione del testo della Commissione non mi ha soddisfatto per cui sono stato costretto a presentare un emendamento il quale è frutto di preoccupazioni che sono sorte anche in seguito a contatti che ho avuto, come del resto hanno avuto altri colleghi in questo ultimo scorcio di attività legislativa del Senato. Per la verità non ho avuto contatti diretti con i vari gruppi che si sono presentati, ma con rappresentanze delle confederazioni che hanno confermato il mio convincimento ad apportare un emendamento al testo dell'articolo 8 unificandolo con l'intero disposto dell'articolo 71 che non ha ragione di esistere separato.

La formulazione che propongo differisce da quella approvata dalla Commissione in quanto fa riferimento al personale « comunque assunto e denominato » anziché al personale non di ruolo, per evitare qualsiasi possibilità di dubbio sulla conservazione del posto per il personale a contratto e giornaliero. La mia esperienza fuori di qui, onorevole Ministro, onorevole relatore e onorevoli colleghi, mi dice che molte volte, in seguito ad una formulazione come quella contenuta nel testo della Commissione, siamo incorsi in molte difficoltà in sede di applicazione, perchè sono rimasti fuori dei lavoratori che invece dovevano rimanere in servizio; di qui guai notevoli per gli enti, agitazioni, insoddisfazione e soprattutto — quel che più importa — danni ai lavoratori interessati. La formula « comunque assunto e denominato », d'altra parte, è quella che

viene ormai da anni usata in tutta la legislazione. Mi limito a ricordare la legge numero 262 del 1948, la legge n. 376 del 1951 e le leggi più recenti, anzi recentissime, sul riassetto e sulla riforma della pubblica amministrazione, cioè l'articolo 21 della legge n. 249 del 1968 e l'articolo 25 della legge n. 775 del 1970. Mi riferisco, dunque, anche a deliberazioni recenti tendenti a far sì che non si incorra in difficoltà dovute all'interpretazione.

Sempre per evitare dubbi di interpretazione e per evitare, inoltre, un'accentuata litigiosità in sede giurisdizionale, ritengo indispensabile salvaguardare espressamente non soltanto i diritti acquisiti, ma anche le posizioni giuridiche e di carriera ed il trattamento economico e di quiescenza, ripetendo, peraltro, una formula che a cominciare dalla legge n. 1181 del 1953 è stata costantemente usata, sino alla recente legislazione sul riassetto, e cioè alle leggi nn. 249 del 1968 e 775 del 1970 già richiamate.

Infine è opportuno, a mio avviso, prevedere delle norme per favorire l'esodo volontario e per l'osservanza di criteri di ordine sociale nel trasferimento del personale da una provincia ad un'altra. Non sappiamo — in verità non ho indagato, ma non vi è la possibilità di avere molti elementi — quale sarà, riguardo al numero, il personale dei vari enti che verrà a far parte dell'ente unificato; chi dice 40.000 unità, chi dice 60.000, chi dice 20.000. In una bozza iniziale di emendamento avevo addirittura detto che venisse considerato anche il personale compreso in deliberazioni già disposte dagli enti anteriormente all'11 marzo 1971, ma poi ho eliminato tale formulazione per far sì che non si possa sospettare che gli enti immettano del personale sotto banco all'ultimo momento, anche se credo che i consigli di amministrazione, per la loro correttezza, non intendano tenere un simile comportamento. Credo, però, che l'esodo di

personale, come si è previsto per lo Stato e in tante altre situazioni, favorisca un chiarimento all'interno del personale in modo particolare perchè il personale che deve essere trasferito, eccetera, incapperebbe in situazioni particolari non facilmente supportabili.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole relatore, queste sono le ragioni che motivano la distinzione, non preconcetta, del mio emendamento che pregherei di accogliere.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi sia consentito prima di tutto dare un'informazione al Senato a proposito dell'accenno fatto dall'onorevole ministro Gatto alla imminente o già avvenuta diramazione dello schema di decreto delegato che riguarda l'urbanistica. L'argomento è stato ripreso or ora dal senatore Nencioni. Vorrei solo avvertire che la diramazione alle regioni dello schema di decreto delegato in tema di urbanistica non significa che il decreto delegato possa essere emesso rapidamente. La legge riserva alle regioni 60 giorni dalla diramazione per la formulazione di osservazioni; dopo di che il complesso del materiale viene alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che deve esprimere il parere al Governo. Pertanto ritengo che per l'emanazione del decreto delegato occorreranno senz'altro almeno tre o quattro mesi.

E vengo all'emendamento 8. 10 che ho avuto l'onore di presentare insieme ai colleghi De Vito, Pozzar, Torelli, Andò, Indelli, Del Nero, Pennacchio, Mazzoli, Tiberi, Bargellini, Coppo e Cerami. Oltre all'appoggio di queste firme, spero di poter contare sul voto di tutti i colleghi del Senato, i quali certamente sentiranno, attraverso la presentazione di questo emendamento, giungere nel nostro ramo del Parlamento la voce lontana (e non soltanto per la lontananza fisica) di tanti lavoratori italiani emigrati all'estero.

Questa volta, alla voce degli emigranti è

stato dato ascolto attraverso l'iniziativa degli onorevoli deputati, i quali all'articolo 48 della legge (che riguarda gli ultimi programmi edilizi della GESCAL) hanno disposto che l'assegnazione degli alloggi possa essere fatta anche in favore dei lavoratori dipendenti emigrati all'estero, ancorchè non abbiano fatto luogo al pagamento dei prescritti contributi.

Questa iniziativa, che ha rilanciato la presenza degli emigrati nella nostra problematica, minaccia però di restare lettera morta. Non basta l'introduzione del principio della possibilità di assegnare alloggi ai lavoratori emigrati all'estero anche se non hanno pagato i contributi. Occorre prevedere in concreto a quali condizioni differenziali gli emigrati possono ottenere gli alloggi. Infatti i punteggi in base ai quali i lavoratori ricevono l'assegnazione degli alloggi GESCAL si basano (per il caso dei lavoratori che abitano in Italia) su criteri che sono esattamente l'opposto dei criteri che possono essere invocati dai lavoratori emigrati all'estero!

Desidero essere preciso in argomento. Gli elementi di valutazione su cui si basa l'assegnazione di alloggi della GESCAL sono principalmente quattro. Il primo è il bisogno di alloggio per sè e per la famiglia (da 2 a 4 punti). È evidente che da parte di un emigrante il bisogno di alloggio per sè e la famiglia non deriva dal fatto che egli sia sfrattato o che abiti in una soffitta o in una grotta, bensì dal fatto stesso che egli è emigrato, cioè lontano dalla famiglia o con la famiglia, dall'Italia. Bisogna perciò dargli il punteggio di chi vive lontano dal luogo di lavoro. Si riconosce altresì un punteggio a chi ha maggiore anzianità di lavoro nel luogo di costruzione dell'alloggio. È evidente che resta assolutamente teorico ammettere gli emigrati agli alloggi della GESCAL se non si riconosce loro un punteggio sostitutivo di quello che loro manca per definizione, cioè l'anzianità di lavoro nel luogo di costruzione dell'alloggio.

Infine vi è l'anzianità di contribuzione, e questa pure manca per definizione. Non basta dire che se ne fa a meno. La cosa più importante è stabilire che i periodi di la-

voro prestato all'estero debbono essere parificati ai periodi di lavoro prestato in Italia.

Un quarto elemento attribuisce punti ai lavoratori per l'assegnazione degli alloggi GESCAL, ed è la quantità dei familiari. Nel caso dell'emigrato si presenta la specialità di famiglie divise, in cui i familiari non convivono materialmente con l'emigrante.

Ora, poichè alla lettera g) dell'articolo 48 del testo in esame, che la Commissione ha lasciato integro rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, è previsto che vengano riordinati e unificati i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, ciò che temo è proprio questo: che, in sede di emanazione del decreto delegato che regolamenterà la materia, l'unificazione dei criteri di assegnazione porti ad escludere, praticamente, la possibilità di accesso all'alloggio da parte degli emigranti. Unificando i criteri, infatti, se questi criteri dovessero essere uguali per tutti indistintamente i lavoratori aspiranti alla assegnazione di alloggi, gli emigranti resterebbero un'altra volta esclusi.

Ecco la ragione per la quale il nostro emendamento, a conclusione della lettera g), dove appunto si dice: « riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche familiari degli assegnatari », suggerisce l'aggiunta di queste parole: « determinando altresì in via perequativa le particolari condizioni e modalità per l'assegnazione di alloggi a favore dei lavoratori dipendenti emigrati all'estero, o delle loro famiglie che abbiano mantenuto la loro residenza in Italia ».

Sono due le ipotesi. La prima è che il lavoratore sia emigrato all'estero ed abbia portato con sè la famiglia. È il caso in un certo senso più fortunato, ma anche il più sfortunato: l'allontanamento completo dall'Italia è ripagato dalla vicinanza della famiglia. Però la vicinanza della famiglia sradica completamente il lavoratore dal territorio italiano e lo espone al pericolo di essere completamente dimenticato. C'è poi

l'altro caso, in cui la famiglia resta in Italia...

C A V A L L I . Li avete dimenticati in questi vent'anni e li avete fatti mandare all'estero.

P R E S I D E N T E . Credo che l'argomento non sia strettamente attinente allo emendamento Oliva.

O L I V A . Mi scusi, senatore Cavalli. Se lei, come penso, è preoccupato come me della sorte degli emigranti, non mi pare opportuno fare il processo ai motivi per cui gli emigranti hanno dovuto emigrare. Non vorremo per questo obbligarli a restare lontani! Se possiamo fare qualcosa per loro...

A B E N N A N T E . Legga l'articolo 48!

C A V A L L I . Non faccia della demagogia!

P R E S I D E N T E . Senatore Abenante, non interrompa. Mi pare che l'argomento sia di carattere totalmente opposto alle osservazioni fatte dal senatore Oliva.

O L I V A . Si dovrebbe dunque concludere che, essendo l'emigrazione un fatto dovuto alla colpa della maggioranza o del Governo, non dovremmo impiegare uno sforzo comune per riparare alle conseguenze di quello che, in realtà, è un fenomeno più che secolare? (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Non mi aspettavo davvero che voi approfittaste di questa occasione per fare il processo al passato, di cui non abbiamo colpa. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ma su questo si può discutere in altra occasione, non in questa sede. Gli emendamenti vanno presi per quelli che sono e senza nessun processo alle intenzioni. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

O L I V A . Ma come « demagogia »! Mi meraviglia. Voi non avete il diritto di essere soli a parlare dell'emigrazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, non raccolga le interruzioni.

O L I V A . Signor Presidente, non posso non reagire ad un'aggressione assolutamente inaspettata.

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, ho provveduto.

O L I V A . Ad ogni modo, con pieno senso di responsabilità, prego il Ministro di voler esprimere il suo pensiero sul nostro emendamento, nella fiducia che le necessità che esso segnala siano apprezzate, e si trovi il modo per rendere concreta la decisione che la Camera dei deputati ha preso in favore degli emigranti. Troppe volte questi nostri connazionali sono stati sacrificati alle vicende storiche, non certamente limitate agli ultimi anni; negli ultimi anni, se mai, l'emigrazione italiana è diminuita.

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, ora anche lei allarga il tema della discussione.

O L I V A . Signor Presidente, insisto perchè venga riconosciuta, in sede di fissazione dei criteri per l'emanazione della legge delegata, la necessità di particolari e diversi criteri per gli emigranti. Non possiamo dimenticare che, se i criteri di assegnazione devono essere unificati, non debbono però essere unificati al punto da escludere una parte essenziale della famiglia di lavoratori, una parte che deve esserci vicina e presente anche in questo momento.

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R O P E A N O . Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 8.8 mi consenta di intervenire brevemente sullo emendamento testè illustrato dal senatore Oliva.

P R E S I D E N T E . Espriima il suo avviso sull'emendamento, non riapra la discussione.

T R O P E A N O . Ritengo che tutta la foga che il senatore Oliva ha voluto mettere nell'illustrare l'emendamento non trova giustificazione se si considerano le finalità che attraverso questo emendamento si volevano realizzare. Non vi è dubbio che all'articolo 48, quando sono stati determinati i programmi del primo triennio di attività in applicazione di questa legge, è stata esplicitamente prevista la possibilità di costruzione di case per lavoratori emigrati. Il volere attraverso una norma delegata del tipo di quella proposta dal senatore Oliva...

T O G N I , *relatore*. Questo non è l'emendamento. (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

T R O P E A N O . ...determinare criteri, modalità per l'assegnazione degli alloggi che dovrebbero essere costruiti per i lavoratori emigrati concedendo al Governo, in relazione alla premessa dalla quale parte l'articolo 8, la facoltà di decidere su questa delega entro il 31 dicembre 1972 significa in pratica procrastinare ogni possibilità di concreto intervento in attuazione del piano triennale a favore dei lavoratori emigrati.

Se dovessimo accogliere una norma delegata quale quella proposta dal senatore Oliva, dovremmo concludere che nessuno dei lavoratori emigrati potrà essere assegnatario di casa costruita secondo le previsioni dell'articolo 48 e in attuazione del programma triennale sino a quando il Governo non avrà determinato le modalità, i criteri, le perequazioni a cui attenersi per l'assegnazione degli alloggi stessi, eccetera.

Mi pare che ciò non vada incontro agli interessi e alle esigenze dei lavoratori emigrati, sicchè davvero tutto il discorso che il senatore Oliva con tanta enfasi ha cercato di fare in quest'Aula potremmo dire che nascondeva un secondo fine...

P R E S I D E N T E . Non nascondeva niente.

T R O P E A N O . ...che è quello di prevedere l'utilizzazione di parte dei fondi di cui all'articolo 48 in maniera diversa.

Detto questo, signor Presidente, mi consenta di intervenire brevemente per illustrare l'emendamento 8.8. Noi abbiamo voluto proporre questa norma delegata per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di considerare la particolare situazione nella quale si trovano milioni di lavoratori autonomi, i quali sono accomunati nel drammatico disagio abitativo ai lavoratori dipendenti del nostro Paese. Si tratta di milioni di lavoratori tra artigiani, piccoli dettaglianti, pescatori, coltivatori diretti, i quali sono esclusi dai benefici fondamentali previsti da questa legge.

Riteniamo che non si possa non tener conto della necessità di considerare in concreto la possibilità di intervento in favore di queste categorie autonome. Diciamo subito che questa esigenza ce la siamo rappresentata con vivacità dal momento in cui nel corso di questi giorni diverse delegazioni che sono qui venute e che hanno discusso credo con tutti i Gruppi del Senato, l'hanno prospettata nell'interesse dei lavoratori autonomi.

Abbiamo esaminato la possibilità di un inserimento diverso nell'attuale legge e abbiamo constatato che tale inserimento non era evidentemente possibile senza rompere un certo equilibrio che si era determinato circa l'utilizzazione e la destinazione dei fondi. Però la necessità permane e credo che non si possa non tenerne conto per prevedere l'apprestamento di un apposito provvedimento, la costituzione di un apposito fondo che consenta di costruire case per i lavoratori autonomi, di finanziare cooperative di lavoratori autonomi, di concedere contributi individuali anche ai lavoratori autonomi.

Ebbene, onorevole Ministro, mi voglio richiamare ad una affermazione che ella faceva poco fa in quest'Aula quando affermava che lo sforzo che attraverso questa legge, questa normativa si compie è essenzialmente quello di pervenire ad una unitarietà programmatica per superare la concezione settoriale di interventi nel settore abitativo soprattutto pubblico o comunque sovvenzionato.

Abbiamo avuto in passato delle disposizioni legislative attraverso le quali era pos-

sibile anche per i lavoratori autonomi ottenere il finanziamento di proprie costruzioni e di cooperative. Il superamento della settorialità degli interventi, che ha caratterizzato l'azione del settore edilizio in passato, deve necessariamente insegnarci che quelle leggi non potranno più trovare un finanziamento autonomo e che comunque leggi che settorialmente affrontino il problema abitativo per alcune categorie nel nostro Paese non ce ne dovrebbero essere.

E allora, se è giusta l'impostazione, che ella qui ha voluto ribadire, di pervenire alla unitarietà programmatica, non c'è dubbio che una previsione di intervento specifico nell'interesse dei lavoratori autonomi debba essere accolta e prevista. E ritengo che la via migliore per sopperire a questa esigenza sia la norma delegata che abbiamo proposto e che raccomandiamo all'approvazione del Senato.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**T O G N I , relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento 8.9, del senatore Perri ed altri, mi permetto di far rilevare agli onorevoli proponenti che la parola: « anche » è giustificata dal fatto che la creazione di strutture unitarie a livello regionale non è unica. Quindi possono esserci altre iniziative, altri emendamenti o la ricerca di altri mezzi per arrivare al fine che l'articolo si propone.

**V E R O N E S I .** Che significa « anche »?

**P R E S I D E N T E .** Il parere del relatore su un così gran numero di emendamenti richiede una certa tranquillità anche nell'Assemblea. Per non dire che la Presidenza deve avere la possibilità di seguire attentamente il relatore in modo da registrarne il parere.

**V E R O N E S I .** Vorremmo per nostra tranquillità sapere cosa s'intende dire con la parola: « anche ».

T O G N I , *relatore*. Credo che questo emendamento non abbia nè un'importanza tecnica nè un'importanza politica perchè si tratta solo di limitare o non limitare le possibilità di queste iniziative.

Circa l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Nencioni, ricordo che nello spirito della legge vi è tra le altre finalità quella unificatrice degli enti che operano in questo settore. Pertanto viene sacrificata anche — credo sia il termine esatto — la GESCAL a questa maggiore esigenza di unificazione operativa. Quindi tutti i suggerimenti che vengono dati in questo emendamento vengono meno.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.6, è certo che se fosse possibile prevedere la graduale soppressione del sistema dei contributi da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro io credo che tutti saremmo ben lieti di questo. Soltanto che ci troviamo di fronte ad uno sforzo notevole da parte dello Stato al quale debbono seguire a contribuire sia i lavoratori sia i datori di lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti 8.2 e 8.3, presentati dal senatore Nencioni, avendo già espresso parere contrario sull'emendamento 8.1 ed essendo questi emendamenti collegati all'8.1, non posso che esprimere parere negativo, poichè se la votazione respingerà l'8.1 questi emendamenti saranno preclusi.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Nencioni, e l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Bruni, essi riguardano la conferma in servizio di quel personale il quale alla data dell'11 marzo 1971 si trova in servizio e deve essere definitivamente assunto con l'assegnazione ai nuovi enti. Ebbene, la legge già nella sua prima stesura prevedeva la conservazione del posto, delle attribuzioni, delle competenze e delle prospettive di carriera che questo personale aveva regolarmente realizzato. Successivamente, e cioè in sede di Commissione, noi abbiamo esteso il provvedimento. Infatti mentre prima si parlava di personale che doveva essere già in ruolo alla data dell'11 marzo 1971, abbiamo incluso poi il personale comunque in servizio a quella stessa data. E con ciò è stata estesa

evidentemente in modo notevole la sfera di applicazione della disposizione. Ora si richiede di includere anche coloro i quali comunque avevano una promessa di impiego o coloro i quali erano stati in qualche modo assunti anche se praticamente l'assunzione non era avvenuta.

A me sembra che questo, anche in base ad esperienze passate — vedi Enel ed altri enti — potrebbe lasciare aperta una porta per una quantità di irregolarità notevoli e comunque per assunzioni più o meno arbitrarie. Sappiamo benissimo infatti che è facile che determinati libri del personale non siano chiusi giorno per giorno, in quella data, e possono essere...

B R U N I . Non ho chiesto questo. Non mi può far dire quello che non ho detto. (*Richiami del Presidente*).

T O G N I , *relatore*. Non posso scendere nei dettagli di tutti gli esimi discorsi che voi avete fatto. In blocco, senatore Bruni, rispondo a lei e al senatore Nencioni. (*Reiterate interruzioni del senatore Bruni. Richiami del Presidente*).

Le dico che già abbiamo fatto quanto era possibile perchè abbiamo già stabilito che coloro i quali erano assunti alla data dell'11 marzo 1971 possono essere definitivamente regolarizzati e quindi passati in ruolo. Oltre questo non è possibile andare nè per le assunzioni nè per le condizioni. In ogni modo il Ministro è qui presente ed io sarò ben lieto se lui potrà estendere queste possibilità in ordine alle quali noi onestamente dobbiamo dire che non si può andare al di là di quello che è lo spirito e la lettera degli emendamenti che abbiamo apportato in sede di Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori, a parte la questione relativa al fatto che il reddito non sia superiore ai 4 milioni di lire (il che vuol dire che praticamente il reddito effettivo è sensibilmente superiore) noi saremmo ben lieti, io sarei ben lieto se queste provvidenze potessero essere estese anche ai lavoratori autonomi perchè questi, pur non pagando i contributi

come fanno i lavoratori dipendenti, si trovano ugualmente nelle condizioni di dover essere presi in considerazione agli effetti della soluzione del loro problema dell'abitazione. Tuttavia appunto per queste distinzioni tra coloro che pagano i contributi e coloro che non li pagano, non è possibile accogliere questo emendamento anche se in sede di Commissione — e mi appello a coloro che fanno parte della 7ª Commissione — proprio io avevo proposto di estendere queste provvidenze ai lavoratori autonomi. Però io stesso mi sono reso conto, dopo aver udito le ragioni che sono contro questa estensione (per meglio dire, le ragioni ostative di questa estensione), che non era possibile introdurre tale principio.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.10, almeno personalmente sono particolarmente sensibile a tale problema, perchè costituire un legame tra gli emigranti e la nazione da cui provengono in modo da far sì che costoro possano aspirare ad avere una casa soprattutto in proprietà o a riscatto, evidentemente mi sembra qualcosa degno di considerazione. Tuttavia a me sembra che la questione potrebbe trovare collocazione, più che nella legge, nel regolamento alla legge. Di conseguenza, come relatore sono favorevole all'emendamento, però non includendolo nella legge.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **L A U R I C E L L A**, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero anzitutto dire che la norma che stiamo ora discutendo propone la riorganizzazione degli enti edilizi nella loro varietà, nei loro compiti e nelle loro funzioni, per corrispondere appunto ad una delle finalità fondamentali della legge, che è quella di un procedimento programmatico unitario dell'edilizia abitativa. Quindi a tale criterio anzitutto dobbiamo riferirci nell'esprimere parere negativo agli emendamenti presentati dal senatore Nencioni relativamente ad una diversa strutturazione dell'articolo 8 e degli enti che da esso sono considerati.

Un'altra ragione è che, accanto al criterio dell'unitarietà della programmazione dello

intervento pubblico nel campo dell'edilizia abitativa, sta anche l'articolazione regionale nella fase attuativa dei programmi. Con ciò stesso quindi abbiamo due tempi, quello programmatico centrale e quello funzionale dell'articolazione regionale, che non consentono certamente il mantenimento in vita di una molteplicità di enti. Peraltro nella norma dell'articolo 8 non c'è alcun elemento offensivo o punitivo nei confronti nè degli enti nè del personale, i cui diritti acquisiti certamente devono essere mantenuti e garantiti tant'è che la norma stessa prevede una particolare definizione di tali garanzie. Esprimo pertanto parere negativo agli emendamenti 8.1 e 8.9 per le stesse ragioni che sono state indicate dal senatore Togni.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.6 dei senatori Perri, Veronesi ed altri, che propone la graduale soppressione del sistema dei contributi da parte dei lavoratori, debbo far rilevare che questa parte è demandata alla norma delegata appunto perchè non possiamo preventivamente stabilire quale sarà il sistema definitivo tenendo conto anche di un possibile ricorso alla fiscalizzazione di questo onere, per quanto riguarda l'attività costruttiva dell'edilizia popolare ed economica. Quindi non si può preventivamente già stabilire la soppressione immediata di contributi, perchè questo significherebbe eliminare la possibilità dell'attuazione dello stesso programma triennale che ci siamo prefissi di realizzare. Per queste considerazioni esprimo parere negativo.

Parere negativo anche sull'emendamento 8.2 del senatore Nencioni per le considerazioni precedentemente fatte: appunto perchè non ci si venga ad immettere in una sistematica del tutto diversa ed elusiva dello spirito e del contenuto delle norme che abbiamo precedentemente approvato. Sono contrario ugualmente agli emendamenti 8.3 e 8.4 del senatore Nencioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.7 del senatore Bruni, accanto alle considerazioni testè fatte dal senatore Togni, desidero dire che le indicazioni contenute nell'emendamento potranno essere certamente tenute presenti nel momento in cui la norma

delegata potrà essere emanata con l'assistenza attenta e responsabile della Commissione parlamentare. Desidero dire anche che siamo dinanzi ad una norma che deve concentrare tutti i fondi e quindi portare ad una tendenza unificatoria di tutti gli enti; il personale deve essere destinato agli istituti per le case popolari, ma garantendo certamente tutti i diritti e tutto quanto può essere riferito al riassetto e al trattamento. Vorrei ricordare che in tema di trasferimento non soltanto il personale degli enti edilizi, ma anche il personale di vari ministeri, e particolarmente del Ministero dei lavori pubblici, è interessato a questo procedimento. Si tratta quindi di un sistema più generale nel quale bisogna far rientrare tutto questo riassetto, ma certamente garantendo pienamente gli interessi e i diritti acquisiti dai dipendenti.

Per quanto concerne l'emendamento 8.8 del senatore Tropeano ed altri, desidero dire, come è stato già affermato, che le ragioni che lo sostengono sono certamente valide. Mi permetto però di fare osservare che i benefici di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 54 si riferiscono ai fondi GESCAL e quindi hanno un'attribuzione ben definita dalla legge n. 60. (*Interruzione del senatore Tropeano*). Nè si può pensare che ci sia una esclusione. Si può pensare ad una disciplina diversa; ma i lavoratori autonomi, al pari dei lavoratori dipendenti, sono compresi nei benefici previsti dall'articolo 48 in quanto appunto i provvedimenti di intervento dei fondi del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alla generalità dei lavoratori nei quali sono compresi anche i lavoratori autonomi. Non sono dunque particolarmente riferiti ai lavoratori dipendenti per i quali c'è appunto la norma dell'articolo 54 che disciplina la parte dei fondi GESCAL. Ritengo quindi che l'emendamento Tropeano potrebbe essere ritirato; in ogni caso non potrei accettarlo perchè aprirebbe una casistica di categorie che certamente non rientra nell'unitarietà del provvedimento.

Sull'emendamento 8.9 esprimo parere negativo riferendomi alle stesse considerazioni del senatore Togni.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.10 desidero dire che certamente nella perorazione del senatore Oliva vi sono ragioni sociali che appunto lo ispirano nella sua richiesta e nella sua proposta, ma che questo emendamento non può essere incluso nella parte delegata. Sommessamente mi permetto di dire questo anche perchè all'articolo 48 abbiamo una specifica indicazione ed un riferimento ad interventi specialmente destinati per case da costruire a favore degli emigrati. Pertanto mi pare che abbiamo una norma la quale già prevede operativamente, sul piano della realizzabilità, questa particolare esigenza manifestata con la proposta del senatore Oliva.

Vorrei quindi pregare il senatore Oliva di ritirare il suo emendamento.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 8.5 del senatore Nencioni, a parte le considerazioni precedenti, ritengo che la materia potrà essere regolata dalle norme sul riassetto degli enti parastatali e per ciò stesso esprimo parere negativo, auspicando che il senatore Nencioni ritenga opportuno ritirare l'emendamento.

V E R O N E S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Con questa dichiarazione di voto desidero rammaricarmi per il fatto che sia il relatore, sia il Ministro non abbiano ritenuto di spendere una parola in ordine a quella sottolineatura che io avevo fatto all'ultimo inciso della lettera c) laddove si dice: « anche allo scopo di garantirne l'effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi; ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**



B O N A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, il mio Gruppo avrebbe potuto anche tacere e non pronunciare questa dichiarazione di voto, ma ho ritenuto che sia opportuno farla parlando ancora una volta chiaro. Infatti sulla questione GESCAL si sono sentite ora fare affermazioni che, secondo me, è necessario commentare.

Durante la discussione che si è avuta alla Camera dei deputati la GESCAL, come i colleghi ricorderanno, trovò dei difensori battaglieri e decisi, ma per fortuna quei difensori non ebbero partita vinta.

Sarebbe stato veramente strano e grave se quelle tesi che furono presentate, ma furono bocciate, presso l'altro ramo del Parlamento avessero avuto poi la possibilità di essere accolte dal Senato (cosa che penso comunque non accadrà).

Il senatore Nencioni, dopo tutte le esperienze negative fatte per quanto riguarda la GESCAL, ha l'ardire di proporre che si giunga a « provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione della GESCAL ». Il senatore Togni, relatore, pronuncia parole di rammarico sulla fine della GESCAL; egli dice che è con « vero dispiacere » che bisognerà sacrificare questo ente.

Senatore Togni, se parliamo di sacrifici, parlando della GESCAL, dobbiamo dire che gli unici che hanno fatto dei sacrifici sono stati i lavoratori, i quali per anni e anni hanno pagato fior di quattrini e per anni ed anni hanno atteso una casa che non è mai stata loro assegnata. Pertanto, chiudiamo l'esperienza GESCAL; l'operato di tale ente infatti è stato fallimentare: 670 miliardi attendono in banca d'essere impegnati, mentre migliaia di lavoratori che hanno regolarmente versato i contributi attendono da anni la casa. Il personale della GESCAL potrà e dovrà essere impegnato altrove; ma, ripeto, chiudiamo, onorevoli colleghi, senza alcuna preoccupazione e nessun rammarico, perchè è venuta l'ora, questa negativa esperienza che si è chiamata e si chiama GESCAL.

Questo ho voluto dire dichiarando che il mio Gruppo vota contro l'emendamento 8. 1.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, non poteva essere che così: che i responsabili primi della paralisi della GESCAL venissero a piangere lacrime di cocodrillo, venissero in quest'Aula a tenere una posizione che è meramente politica, senza alcuna considerazione della realtà, senza che l'esperienza recente e passata avesse insegnato loro qualche cosa.

Debbo dire, onorevoli colleghi, che nè io nè i componenti del mio Gruppo abbiamo aspettato il 4 agosto del 1971 per indicare le ragioni della paralisi progressiva di questo istituto. Nelle dichiarazioni che ho fatto come relatore di minoranza vi ho richiamato a tre interventi del nostro Gruppo in merito a quella che oggi è la legge 60. Se aveste riletto questi interventi avreste compreso quello che oggi, attraverso questo nostro intervento, abbiamo voluto dire. E seguiranno in questa nostra posizione perchè siamo stati i primi allora a puntare veramente il dito contro la disseminazione degli enti. Il senatore Crollanza ricorderà che abbiamo ritenuto che questa fosse la premessa per il progressivo fallimento di ogni attività diretta a costruire effettivamente. Abbiamo richiamato allora le stesse ragioni che richiamiamo oggi per far presente come allora si è sacrificato un personale qualificatissimo, con oggi 20 anni di esperienza in materia, e come lo si continui a sacrificare per il nulla che seguirà a questo disegno di legge quando sarà legge dello Stato. Se l'altro provvedimento ha prodotto la paralisi progressiva, questo non produrrà nemmeno quella: rimarrà come il programma quinquennale una legge inserita nella raccolta ufficiale delle leggi dello Stato senza che un lavoratore, un meno abbiente abbia una casa.

Ho detto prima che ci opponevamo a che si disperdesse un personale qualificato sotto ogni profilo. E ricordate che lo stesso

personale aveva dato due milioni di vani ai lavoratori precedentemente a questa cattiva legge, seguita poi da governi che non hanno saputo esprimere alcuna volontà politica. Infatti dal 1962 i rappresentanti di questa formula magica di centro-sinistra, con le delegazioni dei partiti al Governo, passano il loro tempo, invece che a meditare sulla realtà economica, sociale e umana, a dilaniarsi senza alcuna considerazione delle esigenze dei lavoratori e dei meno abbienti. Il fatto è che dopo dieci anni — che sono la metà di un ventennio — la formula di centro-sinistra viene oggi a ritenere un'esigenza assoluta risolvere questo problema della casa ai meno abbienti, ai lavoratori. Che cosa avete fatto, signori socialisti e signori democristiani, in questi dieci anni di permanenza in governi di prevalenza assoluta, con maggioranze veramente schiaccianti e omogenee? Non avete saputo risolvere il problema non per mancanza di fondi, chè i fondi erano a disposizione, ma per mancanza di volontà politica... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Siete dei rumoristi di professione, non sapete far altro che rumore; dietro il rumore c'è il nulla politico. (*Proteste e commenti dall'estrema sinistra*). Ecco la ragione per la quale noi ci siamo opposti.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Nencioni, la prego di attenersi a una dichiarazione di voto.

**N E N C I O N I .** Ecco la ragione per cui noi abbiamo combattuto una battaglia per un personale che dal punto di vista tecnico è elevatissimo, dal punto di vista umano è veramente da rispettare e dal punto di vista operativo aveva dato prova di operosità senza che avesse alle spalle dei ministri dei lavori pubblici e dei ministri del lavoro che tutto avevano a cuore fuori che la casa ai lavoratori. Ecco la ragione per cui noi voteremo in favore del nostro emendamento e continueremo in questa battaglia.

*Voce dalla sinistra.* Otto milioni di baionette!

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Nencioni. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 8.2 e 8.3, del senatore Nencioni, sono preclusi non essendo stato approvato l'emendamento 8.1.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Senatore Bruni, mantiene il suo emendamento 8.7?

**B R U N I .** Lo ritiro, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Oliva, mantiene l'emendamento 8.10?

**O L I V A .** Le dico subito brevemente, signor Presidente...

**P R E S I D E N T E .** Dica se lo mantiene o lo ritira.

**O L I V A .** Mi permetta di parlare brevemente; altrimenti lei mi costringe a fare una dichiarazione di voto, mantenendo l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Io non la costringo...

**O L I V A .** Signor Presidente, mi scusi, mi consenta due parole. Dirò che le argomentazioni del relatore e dell'onorevole Ministro non mi hanno convinto perchè io ritengo che, per riconoscere un effettivo diritto agli emigrati a concorrere alle assegnazioni anche senza pagare i contributi (come poi è detto nel caso specifico della GESCAL all'articolo 48), occorre inserire

tra i criteri per la legge delegata anche la possibilità di prevedere per gli emigranti requisiti e modalità particolari. Diversamente essi saranno schiacciati nella morsa dei criteri unificati. Mi si è detto che tutto questo si può considerare nel regolamento: il che è molto dubbio. Mi si è detto altresì che si può rinviare la questione all'articolo 48. Mi permetto di dire al Ministro che, su questa sua dichiarazione, debbo ritenere che egli prenda impegno di considerare gli emendamenti che ho già presentato (e sono nelle mani del relatore) all'articolo 48: emendamenti necessari per rendere effettivamente operativo ciò che egli ha dichiarato di volere operativo, ma che operativo — per ora — non è. Premesso questo, sia pure a malincuore, ma per facilitare le cose, ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

**B E R N A R D I N E T T I , Segretario:**

## TITOLO II NORME SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

### Art. 9.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per l'acquisizione delle aree comprese nei piani

di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonchè per la acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

**B E R N A R D I N E T T I , Segretario:**

*Sopprimere le parole da: « per la realizzazione di » sino alla fine dell'articolo.*

9.1 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

*Sopprimere le parole da: « per il risanamento » fino alla fine dell'articolo.*

9.2 **PERRI, ROTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA**

*Alla undicesima riga, dopo le parole: « agglomerati urbani », inserire le altre: « nonchè per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali ».*

9.3 **ABENANTE, TROPEANO, BONAZZI, MADERCHI, CATALANO, POERIO, AIMONI, FABRETTI, CAVALLI, MARIS, PIRASTU, FUSI**

**F I L E T T I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F I L E T T I .** L'articolo 9 determina le finalità per le quali possa ricorrersi all'espropriazione per pubblica utilità. La nor-

ma prevede la potestà di espropriare sia per la realizzazione di interventi formanti oggetto del titolo primo del disegno di legge, sia per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ma la estende anche alle ipotesi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresi i parchi pubblici, ed ai casi di risanamento anche conservativo degli agglomerati urbani ed autorizza pure il procedimento coattivo dell'esproprio per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione a termini dell'articolo 18 della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, nonchè per il reperimento degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

Così statuendo, l'articolo 9 spazia in tutti i campi dell'attività urbanistica e pertanto non limita la facoltà di espropriare per pubblica utilità all'edilizia economica e popolare, e cioè alla materia che esclusivamente dovrebbe essere posta a base del disegno di legge in esame. Il diritto alla proprietà del privato cittadino viene ulteriormente e rilevantemente vulnerato in violazione del principio di cui all'articolo 42 della Costituzione per scopi che attengono ad una eventuale riforma urbanistica che artificiosamente si vorrebbe introdurre in questa sede.

È peraltro assolutamente arbitrario estendere l'esproprio ai centri da risanare, trattandosi di ipotesi da disciplinare con leggi speciali. Tale esproprio riguarda centinaia di migliaia di proprietari, che sono da ritenere quasi sempre piccoli proprietari in considerazione della natura e della caratteristica dei vecchi centri delle nostre città. Solo a Roma la previsione interessa non meno di 30 milioni di metri cubi della zona C, destinata dal vigente piano regolatore a ristrutturazione viaria ed edilizia, e non meno di centomila famiglie.

Per le superiori considerazioni sinteticamente espresse raccomandiamo all'Assemblea l'accoglimento dell'emendamento 9.1.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Parrebbe che questa discussione dell'articolo con cui incomincia il titolo II « Norme sull'espropriazione per pubblica utilità » non desti molto interesse, laddove a me pare che sia piuttosto importante.

Abbiamo chiesto la soppressione nell'ultima parte dell'articolo delle parole: « per il risanamento anche conservativo degli agglomerati urbani, per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione a termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonchè per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione dei parchi nazionali ». E saremmo grati se nella risposta sia il relatore che il Ministro non si fermassero ai concetti della cosiddetta filosofia della legge, ma scendessero in dettagli un tantino chiari, anche perchè noi pensiamo che non si debbano, quando poi le cose sono avvenute, preparare dei disegni di legge correttivi, o parzialmente correttivi, ma che sia questo, in cui noi affrontiamo i principi generali, il momento di fare tutte quelle normali e doverose previsioni che un legislatore deve e dovrebbe fare.

La soppressione da noi proposta è motivata da diverse ragioni. Pensiamo, ad esempio, che dei parchi nazionali debbano occuparsi norme legislative di imminente emanazione che potranno eventualmente rinviare alle norme sull'espropriazione contenute nella presente legge, e ci pare strano questo inciso finale in un contesto che poi investe direttamente i comuni, laddove la dizione stessa di parchi nazionali presuppone un ambito e una impostazione di gran lunga superiori a quella dei comuni.

Il ricorso all'articolo 18 della legge urbanistica, a nostro avviso, è da respingere perchè superfluo in quanto da alcuni anni i comuni possono espropriare aree nelle zone di espansione avvalendosi largamente delle norme dettate dalla legge 18 aprile 1962, n. 167. Questa legge ha fornito ai comuni uno strumento espropriativo idoneo, consentendo di vincolare fino ad oggi aree per circa 30.000 ettari sulle quali potranno essere realizzati più di un milione e 200.000 alloggi e oltre 4 milioni e mezzo di stanze che potranno ospitare oltre tre milioni di persone.

Se si tiene presente che tale disponibilità di aree riguarda i comuni capoluoghi di provincia e un centinaio di comuni minori, si dovrà considerare che l'utilizzazione di tali aree vincolate richiederà parecchi anni di lavoro e potrà soddisfare certamente le esigenze abitative più sentite.

Poichè altri piani di zona della legge n. 167 sono in corso di approvazione e poichè praticamente tutti i comuni possono adottare tali piani, è evidente che la legge n. 167 da sola consentirebbe ai comuni di costituire ampi comprensori di aree da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare.

L'estensione della facoltà di esproprio che verrebbe consentita dal richiamo dell'articolo 18 della legge urbanistica n. 1150 a nostro avviso finirebbe per rendere troppo ampio e indeterminato l'ambito degli espropri. Basterebbero infatti delle varianti di piano regolatore generale per rendere perpetua tale facoltà con l'effetto di scoraggiare totalmente l'iniziativa privata, soprattutto quella più qualificata che tende a realizzare grossi complessi edilizi razionalmente organizzati, dato che la facoltà di esproprio del comune prenderebbe a manifestarsi con una semplice delibera consiliare alla quale i proprietari delle aree non potrebbero opporsi.

È ovvio che una tale facoltà indiscriminata data ai comuni potrebbe dar luogo ad arbitri o ad eccessi che a nostro avviso si dovrebbero evitare.

Per quanto riguarda infine i risanamenti anche conservativi degli agglomerati urbani, si osserva che proprio per l'infinità dei centri storici che esistono nel nostro Paese la materia è così complessa e delicata, sia per il contesto urbanistico che per l'assetto delle proprietà che queste operazioni investirebbero, da richiedere quasi sempre l'emanazione di speciali disposizioni concernenti anche le modalità e il regime di esproprio, disposizioni che dovrebbero tener conto delle infinite situazioni che si possono verificare e che sappiamo variano da agglomerato urbano ad agglomerato urbano.

D'altro canto, poichè devono ritenersi comprese nei risanamenti anche le ristrutturazioni previste dai piani regolatori generali, l'estensione delle nuove norme sugli espro-

pri a queste operazioni provocherebbe il crollo dei valori immobiliari costituiti da fabbricati non più recenti, l'abbandono dell'attività manutentiva da parte dei proprietari, la negazione dei crediti a lungo termine per le opere di riqualificazione e manutenzione straordinarie: tutte cose che, ivi comprese le eventuali ripercussioni finanziarie e bancarie, per ovvie ragioni è opportuno evitare.

Mi permetterei qui di ricordare al signor Ministro e al signor relatore che, a seguito dell'applicazione di una legge da noi approvata recentemente in materia di affitti di fondi rustici, abbiamo avuto parecchi istituti bancari che hanno invitato coloro che avevano effettuato operazioni di mutuo garantite da fondi rustici a risistemare completamente la loro posizione in quanto che i mutui concessi su quei tali immobili non garantivano più il credito concesso.

Quindi invito proprio il signor Ministro e il relatore, che dovrebbero essere sensibili a questo argomento, a tener conto di questo perchè fra coloro che hanno effettuato investimenti immobiliari in centri urbani abbiamo opere di solidarietà sociale ed altre società che pur operando in altri settori, hanno dato garanzie su questi determinati immobili; per cui ne verrebbero e ne verranno delle conseguenze finanziarie e bancarie che noi abbiamo il dovere ed il diritto di prevedere.

A B E N A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A B E N A N T E . L'emendamento 9.3 tende ad estendere il campo di applicazione del titolo secondo della legge e precisamente delle possibilità date agli enti locali di espropri per pubblica utilità. Noi chiediamo che tali possibilità non siano stabilite unicamente per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per parchi pubblici, come poco fa sosteneva il senatore Veronesi; chiediamo invece che le possibilità di intervento e di esproprio delle aree da parte dei comuni siano estese anche per le aree riguardanti la costruzione di edifici o quartieri distrut-

ti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, che noi abbiamo già approvato, della legge al nostro esame, il CER nel formulare il progetto di piano di attribuzione dei fondi alle regioni destina a disposizione del ministro un 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità. E nell'articolo 48 della stessa legge, che ancora non abbiamo approvato, si stabilisce che i fondi previsti da questo provvedimento debbono essere utilizzati per programmi di costruzione di alloggi destinati a soddisfare fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali. Il nostro emendamento intende accelerare le procedure e dare ai comuni la possibilità di intervenire per superare le difficoltà che con la legge generale sull'esproprio si incontrano nell'effettuare quegli interventi che hanno sempre il carattere di urgenza e di indifferibilità perchè seguono a disgraziati avvenimenti determinati dalle calamità naturali. Invece di ricorrere di nuovo a leggi particolari ed a provvedimenti speciali, noi riteniamo che dando questa facoltà ai comuni si creino i presupposti per poter meglio e più rapidamente utilizzare quel 5 per cento dei fondi che è a disposizione del Ministero; altrimenti l'utilizzazione di questa percentuale di fondi è subordinata a provvedimenti di carattere straordinario che di volta in volta dovrebbero essere adottati.

Lo stesso discorso vale per edifici o zone distrutte da eventi bellici. In una serie di zone alle quali non erano interessate in modo particolare le grosse immobiliari e gli speculatori dell'edilizia nel nostro Paese, il carattere stesso parcellizzato della vecchia proprietà ha impedito la ricostruzione di queste zone ed anche l'utilizzazione dei fondi, ammesso che ve ne fossero, delle varie leggi che in questi anni sono state varate per i danni di guerra. Dando la possibilità al comune di intervenire, al comune che non sempre può utilizzare la 167 ed inserire queste aree nel 20 per cento che può espropriare, perchè possono non trovarsi in zone di espansione anzi, il più delle volte, si trovano nei vecchi centri residenziali urbani, in definitiva diamo la possibilità di soddisfare le aspi-

razioni di molti cittadini e concediamo un nuovo strumento programmatico agli enti locali e alle amministrazioni pubbliche del nostro Paese.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**T O G N I , relatore.** L'articolo 9 è uno degli articoli fondamentali della legge in quanto parla dell'applicazione delle norme della legge stessa, cioè delle finalità per cui queste norme si applicano. Pertanto tale articolo non può che essere esaminato e valutato nel suo integrale contesto. Di conseguenza, allorchè si propone con gli emendamenti 9.1 e 9.2 di sopprimere le parti dell'articolo relative alle finalità, evidentemente si mutila la legge e ci si trova di fronte ad una incertezza degli scopi che si vogliono perseguire.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo, là dove si dice: « nonchè per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali », a me questa parte è sembrata esagerata perchè evidentemente un comune non può permettersi il lusso di creare un parco nazionale. Però a norma dell'articolo 28 più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano consortile ed inoltre la regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costruzione di consorzi tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili, quindi anche per un eventuale parco nazionale.

D'altra parte, per quel che riguarda i parchi nazionali c'è in elaborazione una legge la quale metterà ordine in questa materia. Pertanto non posso come relatore accogliere gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.3 confesso che sono molto perplesso perchè non posso ignorare la fondatezza di questo emendamento, cioè l'esigenza di devolvere una parte di questi mezzi per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, al di fuori ed oltre quelli che sono i normali danni di guerra che ancora sussistono nono-

stante che la guerra sia finita da oltre 25 anni. Però a me sembra che l'articolo 9 già di per sè preveda questo perchè tra gli obiettivi è compreso il risanamento anche conservativo degli agglomerati urbani. Risanamento vuol dire ristrutturazione, messa in ripristino di una determinata zona urbana e questo anche a titolo conservativo. Di conseguenza mi sembra che questo emendamento possa considerarsi già assorbito dal testo dell'articolo 9; comunque, esprimendo nella sostanza parere favorevole, per quanto attiene all'accoglimento o meno dell'emendamento mi rimetto all'onorevole Ministro.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **LAURICELLA**, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo parere negativo sull'emendamento 9.1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori per le considerazioni che sono state fatte dal senatore Togni. L'articolo 9 definisce il campo di applicazione in materia espropriativa e si riferisce in modo particolare alle esigenze di aree per l'edilizia abitativa, ma in un contesto organico che non può non riconnettersi ad un assetto del territorio, alle opere di urbanizzazione, al risanamento dei centri storici, che è una esigenza culturale, oltre che sociale, per il nostro Paese. Quindi la definizione del campo di applicazione dell'articolo 9 costituisce un fatto organico che non può essere assolutamente menomato senza ledere l'organicità del testo, delle previsioni e dell'impostazione del provvedimento di legge che abbiamo in esame.

Esprimo ugualmente parere negativo sull'emendamento 9.2 del senatore Perri ed altri perchè sarebbe assurdo non comprendere, sotto il duplice aspetto del carattere conservativo ed igienico-edilizio, il risanamento di determinati centri urbani che sono tuttora in condizioni di inciviltà.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.3 del senatore Abenante e di altri senatori, ritengo che la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi belli-

ci o da calamità naturali sia già compresa nel concetto di risanamento. Tuttavia, sulla base anche delle osservazioni fatte dal senatore Togni, ritengo che, per una migliore e più attenta specificazione, si possa dare parere favorevole all'emendamento che rientra appunto, ripeto, nel concetto più generale del risanamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione degli emendamenti.

**VERONESI.** Domando di parlare per fare una proposta circa la votazione dell'emendamento 9.2.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VERONESI.** Dal momento che il relatore ha manifestato delle perplessità in ordine alle osservazioni che abbiamo fatto sulla frase « per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali », chiedo che l'emendamento da noi presentato venga, per quanto riguarda la votazione, scisso in due parti, cioè che si voti prima la soppressione delle parole da: « per il risanamento » fino a: « n. 1150 » e poi la soppressione delle parole da: « nonchè » fino a: « parchi nazionali ».

**PRESIDENTE.** Invito nuovamente il relatore ed il Governo ad esprimere il parere dopo la proposta del senatore Veronesi.

**TIGNI**, *relatore*. Il mio parere dovrebbe riguardare e un caso e l'altro. Il primo caso sarebbe quello relativo alla parte: « degli agglomerati urbani, per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ». Evidentemente su questa parte non posso che esprimere parere contrario perchè ciò modificherebbe l'armonia dell'articolo 9.

Per quanto riguarda la seconda parte e cioè: « nonchè per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali », devo ripetere che è in gestazione la legge relativa ai parchi nazionali: per-

tanto penso che questo emendamento si potrebbe anche accogliere.

\* L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda il primo emendamento mi riporto alle considerazioni fatte dal senatore Togni, mentre anche il secondo, pur se è vero che siamo in prossimità di una disciplina particolare e speciale che riguarda i parchi nazionali, ritengo che, proprio perchè l'articolo 9 non ha una portata limitata ma vuole già definire il campo di applicazione dell'intervento pubblico in materia espropriativa, non possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la parte dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, tendente a sopprimere le parole da: « per il risanamento » fino a: « n. 1150 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, tendente a sopprimere le parole da: « nonchè », fino a: « parchi nazionali ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

F E R R A R I . Chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Abenante e da altri senatori, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario*:

Art. 10.

Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonchè dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel foglio degli annunci legali della provincia.

Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale.

P R E S I D E N T E . A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario*:

*Al primo comma, dopo le parole: « dell'intervento da realizzare » inserire le altre: « e dei mezzi finanziari con cui si farà fronte all'opera o all'intervento stesso ».*

10.1 P E R R I , R O T T A , V E R O N E S I , B E R G A M A S C O , D ' A N D R E A



*Al primo comma, dopo le parole:* « iscritti negli atti catastali » *inserire le altre:* « dai progetti di massima delle opere che si intendono eseguire ».

10.2 PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI,  
BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA,  
ROTTA, BOSSO, BALBO

*Al primo comma, sostituire le parole:* « iscritti negli atti catastali » *con le altre:* « o dei titolari di altri diritti reali di godimento risultanti dalla trascrizione nei registri immobiliari, dei fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, dei titolari di aziende artigiane, commerciali o industriali, di cui al successivo articolo 17.

10.3 CARRARO, FALCUCCI Franca, DAL  
FALCO, NOÈ, MAZZOLI, LIMONI,  
SPIGAROLI, SMURRA, ALESSAN-  
DRINI

*Al secondo comma, dopo le parole:* « Il sindaco », *inserire le altre:* « notifica agli interessati e ».

10.4 CARRARO, FALCUCCI Franca, DAL  
FALCO, NOÈ, MAZZOLI, LIMONI,  
SPIGAROLI, SMURRA, ALESSAN-  
DRINI

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Onorevole Presidente, abbiamo presentato due emendamenti, il 10.1 e il 10.2. Col primo emendamento chiediamo di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « dell'intervento da realizzare », le seguenti: « e dei mezzi finanziari con cui si farà fronte all'opera o all'intervento stesso ». Cioè noi riteniamo che i soggetti esproprianti, ai fini del procedimento di esproprio, debbano dare la dimostrazione del possesso dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione delle opere. Infatti, onde evitare che si possa procedere ad espropri senza che poi ad essi segua la realizzazione delle opere, è necessario che i mezzi finan-

ziari siano già disponibili da parte dell'ente espropriante.

Riassumendo, riteniamo che se si deve dar corso ad un esproprio e così incidere in maniera determinante per fini di pubblica utilità ci debba essere contemporaneamente la certezza che colui che diventa soggetto di questo diritto abbia già in partenza tutti i mezzi finanziari necessari, anche per evitare l'insorgere di possibili controversie che sicuramente si andranno a determinare se ed in quanto si dovesse dar corso ad esproprio senza che ad essi segua la effettuazione dei lavori.

Col secondo emendamento, sempre a fini di ordine cautelativo, chiediamo che accanto all'altra documentazione vengano inseriti i progetti di massima delle opere che si intendono eseguire. Anche questo emendamento ha l'intenzione di rendere più seria l'applicazione della procedura; cioè noi diciamo che i soggetti abilitati possono ottenere dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da eseguire e quindi mettere in moto il processo espropriativo facendo previamente conoscere le opere che intendono eseguire sugli immobili da espropriare. Questo è elemento integrativo e necessario per quanto sopra detto. Gradiremmo poi che veramente a questi due emendamenti si desse il doveroso credito.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Desidero precisare innanzitutto, signor Presidente, che per quanto concerne l'emendamento 10.3 reputo opportuno ritirare la seconda parte dell'emendamento, cioè quella che comincia con le parole: « dei fittavoli » e che finisce con: « articolo 17 »; rimane la parte che termina con: « trascrizione nei registri immobiliari ». Proprio perchè la seconda parte dello emendamento si riferisce a soggetti che saranno indicati nell'articolo 17, non ancora approvato, e non sappiamo quali siano, mi pare opportuno ritirare questa parte e riservarmi eventualmente un emendamento corrispondente a questo quando verrà esa-

minato l'articolo 17. Così limitato, l'emendamento 10.3 ha un contenuto esclusivamente tecnico e mi pare che non debbano esserci difficoltà ad approvarlo. Desidererei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sui due elementi caratteristici dell'emendamento: il primo, che l'individuazione dei soggetti che debbono subire l'espropriazione non può essere fatta sulla base degli atti catastali, come si dice nel disegno di legge, e ciò per due ragioni: innanzitutto si sa che nelle mappe catastali la modificazione dell'attuale proprietario avviene in un lasso di tempo molto lungo, mediamente tre anni. Inoltre l'indicazione risultante dagli atti catastali non ha mai alcuna efficacia rispetto ai terzi. Lo strumento che il nostro ordinamento prevede per rendere operante rispetto ai terzi l'acquisto della proprietà è quello della trascrizione nei registri immobiliari. Che cosa si chiede allora? Si chiede che l'individuazione degli espropriandi avvenga sulla base di ciò che risulta dalla trascrizione nei registri immobiliari; in tal modo, nessun terzo potrà opporre di essere proprietario quando il comune o il consorzio abbia espropriato, perchè ha espropriato sulla base appunto di questi strumenti di pubblicità. Il secondo elemento sul quale mi preme richiamare l'attenzione dell'Assemblea è che l'espropriazione non sempre riguarda il solo proprietario ma può darsi, e magari anche frequentemente, che riguardi titolari di diritti reali di godimento sul fondo (l'usufruttuario, l'usuario, l'enfiteuta, il superficiario).

È chiaro che, se l'indicazione dei soggetti da espropriare è fatta per mettere questi soggetti in condizione di svolgere le azioni che questo disegno di legge loro consente al fine di tutelare il loro diritto, l'indicazione degli espropriandi non può limitarsi ai proprietari ma deve estendersi, come dice lo emendamento, ai titolari di altri diritti reali di godimento risultanti anch'essi dalla trascrizione nei registri immobiliari.

Se il Presidente lo consente, illustro molto brevemente anche l'emendamento 10.4, che si connette molto strettamente con il 10.3 e che prevede l'obbligo per il sindaco di notificare agli interessati il progetto di espropriazione di cui al primo comma dello

articolo 10. Il secondo comma dell'articolo 10 si limita a dire che il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito mediante avviso da affiggere all'albo del comune.

Voi capite che se noi vogliamo rendere operante la possibilità di difesa degli espropriandi, prevista in questa legge, nel termine di 30 giorni, non possiamo fare una cosa seria se non notificando agli espropriandi che è in corso una espropriazione nei loro confronti. Non possiamo costringere i cittadini a recarsi ogni mattina al comune per vedere se in ipotesi ci sia una minaccia di espropriazione sulle loro aree o sulle loro case.

Ecco perchè questo emendamento 10.4 si collega con il 10.3: perchè entrambi mirano a mettere coloro i quali saranno i veri soggetti passivi dell'espropriazione in grado di svolgere le azioni previste a loro tutela dal disegno di legge in esame.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Prendo la parola in appoggio agli emendamenti che sono stati illustrati dal collega Carraro e che a mio avviso sono perfetti, aggiungendo anche il fatto che sovente i proprietari non risiedono neppure nei comuni nel cui albo viene affisso il preavvertimento. E ho motivo di ritenere — dico questo per avere approfondito il problema — che se votassimo una norma del genere, come ci viene presentata, senza gli emendamenti del collega Carraro, con tutta probabilità la norma risulterebbe affetta da palesi aspetti di incostituzionalità per mancata tutela dei diritti dei cittadini.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 10.1, credo che non sia praticamente possibile inserire nella relazione anche i mezzi finanziari con cui si farà fronte all'opera o all'intervento stesso. Infatti i fondi spesso sono di varie

provenienze e quindi non sempre sono disponibili al momento della precisazione del piano di intervento.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.2 vale lo stesso motivo e cioè che quando viene predisposto un piano di esproprio diventa difficile e comunque richiede un tempo non indifferente avere la possibilità di presentare progetti di massima delle opere che si intendono eseguire, anche perchè queste opere possono essere ancora da definire.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.3, dei senatori Carraro ed altri, credo che la cosa possa essere presa in considerazione. Comunque mi rimetto alla decisione dell'onorevole Ministro.

Credo che l'emendamento 10.4 sia indispensabile. Ne avevamo parlato in Commissione perchè ci eravamo resi conto che soprattutto in alcuni grandi comuni è ben difficile che l'interessato si rechi continuamente al comune a vedere se vi sono o no gli elementi di notifica di un esproprio. Pertanto, come avviene in circostanze in cui incidono interessi particolari, la notifica agli interessati è opportuna.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, desidero associarmi alle considerazioni fatte dal senatore Togni e aggiungere una considerazione sull'emendamento 10.1. Ci troviamo in una situazione nella quale l'ente che procede all'esproprio è coperto da una disponibilità finanziaria assicurata dalla creazione del fondo speciale di rotazione di 150 miliardi previsto dalla legge. Con ciò stesso la previsione è in *re ipsa*; cioè l'ente per l'attività espropriativa dispone di questo fondo. L'articolo 12 infatti stabilisce che il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante il pagamento delle indennità. Esprimo quindi parere negativo sull'emendamento 10.1.

Circa poi l'emendamento 10.2, mi rimetto alle considerazioni del senatore Togni, condividendole in pieno.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.3, devo far presente che oggetto all'iniziativa espropriativa non può essere chiunque, ma è il proprietario del bene immobile. Quindi l'iniziativa dell'ente espropriante non può essere diretta che a questi.

Non sono contrario, anche se non c'è nessuna innovazione per quanto riguarda l'affissione nell'albo del comune, ad aggiungere la parte riguardante la notifica ai proprietari espropriandi a mezzo di meso comunale.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, le ricordo che l'emendamento 10.3 è stato modificato dal senatore Carraro, il quale ha ritirato la parte che inizia con le parole: « dei fittavoli ».

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono diritti reali di godimento; quindi vanno compresi nella dizione generale e non è necessaria una specificazione, secondo me.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.3, ritengo che circa la dizione « titolari di altri diritti reali di godimento », appunto perchè ci troviamo dinanzi ad eguali diritti immobiliari, di titolarità immobiliare, non è necessaria una specificazione perchè se per esempio, su un suolo, su una superficie, su un terreno è costruito un immobile la cui proprietà è distinta dalla proprietà del suolo, certamente ci sono due titolari a cui bisogna riferire l'attività espropriativa. Chiarito questo, ritengo che si possa...

GENCO. Però i registri catastali non sono mai aggiornati. (*Richiami del Presidente*).

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Senatore Genco, io posso anche convenire che si possa prendere in considerazione non soltanto il dato catastale ma anche la trascrizione nei registri immobiliari.

*Voci dal centro*. Quella, quella!

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Va bene, su questo siamo d'accordo. Quando c'è un dato di riferimento al diritto immobiliare, a quel punto non c'è nessuna questione.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, lei è favorevole all'emendamento 10. 4?

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Sono favorevole, ma sostituendo l'espressione: « notifica agli interessati e » con l'altra: « notifica agli espropriandi e ».

P R E S I D E N T E . Senatore Carraro, lei accetta questa modifica?

C A R R A R O . L'accetto.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, è contrario all'emendamento 10. 3?

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, desidero chiarire questo. Ritengo che l'emendamento può essere ritirato e in questo senso faccio appello al senatore Carraro perchè i diritti reali di godimento sono compresi in quei diritti immobiliari — torno a dire — che costituiscono il soggetto passivo dell'attività espropriativa. Per quanto riguarda la parte della ricerca delle mappe catastali, dei dati catastali, si può anche aggiungere che questi...

N E N C I O N I . I diritti sono il soggetto passivo? (*Richiami del Presidente*).

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Senatore Nencioni, so che lei è cultore di diritto; io non lo sono e quindi mi ascolti con molta pazienza.

N E N C I O N I . Lo faccio per capire bene.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Lei non capisce molto delle mie cose perchè siamo molto distanti per costituzione e per altro.

N E N C I O N I . È veramente così.

V E R O N E S I . Siete ben portanti tutti e due! (*Richiami del Presidente*).

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Ma di diverso peso.

N E N C I O N I . Io sono incensurato. (*Interruzione del senatore D'Angelosante*).

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Io sono molto censurato... (*Interruzione del senatore Nencioni*). Non reca offesa alla mia onorabilità per questo.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, siamo al momento in cui il Ministro precisa il suo parere. Perciò si richiede attenzione da tutta l'Assemblea.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Potrei consentire che nella norma si possano aggiungere, dopo le parole: « dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali » le altre: « nonchè risultanti da trascrizioni negli appositi registri immobiliari ».

P R E S I D E N T E . Senatore Carraro, è disposto a ritirare l'emendamento 10. 3 o a modificarlo nel senso proposto dall'onorevole Ministro?

C A R R A R O . Onorevole Presidente, con mio vivo rammarico non posso nè ritirare nè modificare l'emendamento. Non posso ritirarlo perchè non può ammettersi che la notifica vada fatta a coloro che risultano proprietari dagli atti catastali proprio perchè con la notifica vogliamo che l'atto arrivi a colui che è attualmente proprietario. Per questo non è opportuno che resti la dizione attuale. Non posso nemmeno accettare la modificazione suggerita dal Ministro perchè essa complicherebbe le cose, dato lo sfasamento che c'è e che mediamente, si diceva prima, dura tre anni tra la trascrizione nei registri immobiliari e la modificazione delle mappe catastali. Se si lasciano i due elementi, si viene a con-

cludere che la notificazione va fatta sia a colui che non è più proprietario, ma tale risulta dalla mappa catastale, sia al nuovo proprietario e non credo che il Ministro voglia complicare le cose con un atto superfluo come quello di comunicare la notizia del futuro esproprio a chi non ha più interesse perchè non è più proprietario.

Aggiungo inoltre, poichè l'onorevole Ministro ci ha detto che non è esperto di cose giuridiche, che nel nostro ordinamento la proprietà è una cosa, l'usufrutto è un'altra e il diritto di superficie è un'altra ancora. Comunque penso che questo lo sappia anche il Ministro, data la controversia in atto circa l'attribuzione delle aree a titolo di proprietà o di superficie. Il diritto di superficie esiste anche ora e quando si dice proprietà non si dice anche titolarità di altri diritti reali immobiliari. Ecco perchè sono, mio malgrado, costretto a mantenere il mio emendamento.

**V E R O N E S I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**V E R O N E S I .** Il mio Gruppo darà voto favorevole all'emendamento proposto dal senatore Carraro perchè simile errore è stato ripetuto in sede di espropriazione nella riforma agraria ed è costato ai vari enti fior di denari per cui molte transazioni sono tuttora ferme in attesa del finanziamento. Di conseguenza sono arrivate a tutte le prefetture delle circolari che impongono il richiamo non ai dati catastali ma a quelli che risultano alla conservatoria dei registri immobiliari. Ora se si vuole fare una legge suicida, la si faccia, ma ci sono delle realtà così lapalissiane e così semplici di fronte alle quali bisogna pure arrendersi, e in tale senso rivolgo un invito al signor Ministro.

**L A U R I C E L L A ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **L A U R I C E L L A ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Signor Presidente, desidero chiarire a questo punto che nella mia proposta non c'era l'alternativa: o riferirsi ai dati catastali o riferirsi alla trascrizione. Erano due elementi di certezza ugualmente validi. Comunque, sulla base dei chiarimenti che sono intervenuti, posso benissimo accettare la parte dell'emendamento in cui si parla di trascrizione nei registri immobiliari come dato certo e definitivo per tutte le operazioni.

Accetterei pertanto la seguente formulazione: «...dall'elenco dei proprietari risultanti dalla trascrizione nei registri immobiliari».

**P R E S I D E N T E .** Senatore Carraro, accetta l'invito del Ministro a modificare in questo senso l'emendamento, oppure mantiene il testo originario?

**C A R R A R O .** Mantengo quello originario, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo allora alla votazione degli emendamenti. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, che così recita: « al primo comma, sostituire le parole: " iscritti negli atti catastali " con le altre: " o dei titolari di altri diritti reali di godimento risultanti dalla trascrizione nei registri immobiliari " », non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, nel testo modificato secondo la proposta dell'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente**

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati VILLA ed altri. — « Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1783), già deferito a detta Commissione in sede referente.

**Annunzio di interpellanze**

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

GERMANÒ, Segretario:

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato dei lavori del Comitato per la salvaguardia di Venezia e quando essi saranno conclusi.

Il predetto Comitato da tempo non dà più segni di vita. Nulla si conosce, poi, delle elaborazioni, delle ricerche e dei risultati conseguiti da parte degli organi

del Consiglio nazionale delle ricerche che hanno sede in Venezia.

Ancora una volta sono stati fatti cadere i problemi della salvaguardia e della sicurezza, che hanno invece carattere prioritario; ancora una volta prevale la tendenza a programmare lavori in laguna relativi alla terza zona senza che prima siano stati responsabilmente risolti i problemi della sicurezza e della salvaguardia idrogeologica lagunare. Continua, cioè, la delittuosa tendenza del fatto compiuto, rinviando alla scienza il rimedio ai guasti provocati, e ciò è possibile per le colpevoli inerzie e reticenze del « Comitato ». Anche la nuova legge per Venezia dovrebbe partire dalla risoluzione dei prioritari problemi della sicurezza.

Chi giudica se la metropolitana sia o no in contrasto con la salvaguardia di Venezia? Non certamente il gruppo che si mostra deciso a compiere l'opera! A che punto sono il modello fisico ed il modello matematico della laguna? Perché si persiste a non approfondire l'ultimo tratto (1.800 metri) del canale dei petroli? Quali sono le ragioni che inducono a non accogliere le pressochè unanimi richieste di approfondimento del predetto tratto?

Venezia e tutto il Paese hanno diritto di sapere se si tratta di sospensione per motivi cautelari oppure se vi sia una situazione di pericolo concreto. In tale ultimo caso, bisogna spiegare perchè è pericoloso approfondire l'ultimo tratto del canale e non sia stato pericoloso avere squarciato il fondo della laguna, dall'imboccatura del porto di Malamocco sino a Fusina.

Venezia ed il Paese hanno diritto di conoscere, una buona volta ed in modo definitivo, il rapporto tra la colmata della terza zona e la salvaguardia della laguna e della città stessa; hanno diritto di sapere a che punto è la progettazione delle chiusure mobili delle tre bocche di porto (Chioggia, Malamocco, Lido) e se le predette chiusure vogliono significare via libera alle colmate interne della laguna o se invece fanno permanere il divieto di nuovi interramenti. In quest'ultimo caso, l'attuale sospensione

di ulteriori lavori deve essere trasformata in permanente divieto.

Perchè il « Comitatore » non risponde a tutti questi pressanti quesiti?

L'interpellante chiede, pertanto, di conoscere perchè, nonostante gli impegni assunti dal Governo durante l'ultimo dibattito parlamentare (20 ottobre 1970), non sia ancora stata riformata la struttura del Comitato, e quali sono gli intendimenti del Governo perchè la soluzione dei problemi della sicurezza di Venezia, dopo tanti anni di dispute, sia infine responsabilmente definita e tradotta in opere concrete. (interp. - 489)

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

LI VIGNI, VENTURI Lino, NALDINI, MASCIALE, TOMASSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, con urgenza, come si è svolta l'aggressione da parte di un agrario a seguito della quale ha perso la vita il segretario della camera del lavoro di Campogalliano, Ernesto Cattani. Il clima provocatorio creato dagli agrari durante la lunga lotta dei braccianti e dei coloni costituisce lo sfondo di questa tragedia e richiede quindi un particolare e urgente intervento del Governo per appurare i fatti e per colpire e stroncare ogni delittuosa responsabilità. (int. or. - 2467)

CIFARELLI — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in presenza della indizione di un ennesimo sciopero ferroviario a Roma, dal quale sarebbe bloccato dall'11 agosto 1971 il traffico delle Ferrovie dello Stato nel centro nevralgico dell'Italia. Questo proprio in coincidenza col Ferragosto e cioè nel massimo del periodo feriale per grandi masse di lavoratori e per tutti i cittadini. (int. or. - 2468)

BORSARI, CHIAROMONTE, ORLANDI, LUSOLI, CERRI, PIVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che nella giornata del 3 agosto 1971, a Campogalliano di Modena, il locale Segretario della Camera del lavoro Ernesto Cattani — impegnato nel suo compito di dirigente sindacale della categoria bracciantile, in lotta da settimane per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro — è stato proditoriamente aggredito e selvaggiamente percosso, tanto che dopo pochi istanti decedeva, da un esponente della controparte interessata alla vertenza sindacale in atto;

per chiedere quali misure si intendono prendere al fine di assicurare alla giustizia l'esecutore dell'efferato delitto e di individuare e colpire eventuali altre responsabilità, e allo scopo di impedire che il clima di tensione, creato dall'intransigenza provocatoria dei titolari delle aziende agrarie del modenese, possa determinare il ripetersi di ulteriori e gravi fatti. (int. or. - 2469)

#### Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MINNOCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

i motivi per i quali l'ospedale di Atina, in provincia di Frosinone, è stato « dichiarato » Ente ospedaliero ai sensi del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 132 del 12 febbraio 1968, quando erano in corso le pratiche per la sua « costituzione » in Ente ospedaliero a termini del secondo comma del precitato articolo di legge ed erano già stati effettuati gli inventari dei beni all'uopo necessari;

se non ritiene — come l'interrogante — opportuno procedere alla revoca del provvedimento adottato e provvedere, quindi, alla « costituzione » del suddetto nosocomio in Ente ospedaliero. (int. scr. - 5654)

RIGHETTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative e quali provvedimenti abbiano promosso per ri-

solvere sollecitamente e positivamente la vertenza sindacale che impegna duramente più di 1.000 lavoratori dipendenti dalla SCAI (Società costruzioni autostradali italiane), appartenente al gruppo IRI, che ha in appalto i lavori di costruzione dell'autostrada adriatica, nel tratto Ancona Sud-Porto S. Elpidio.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti abbiano adottato od intendano adottare nei confronti di quei dirigenti della SCAI che hanno deciso di chiudere i cantieri, come assurda ed inammissibile risposta alle rivendicazioni delle maestranze. (int. scr. - 5655)

PENNACCHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere a quale punto sono le procedure relative alla costruzione della nuova distilleria di Barletta.

Dopo che il Governo — attraverso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e l'Ente di sviluppo per la Puglia e la Lucania — ha deliberato la nuova iniziativa, ha acquistato il suolo in Barletta ed ha redatto il progetto relativo, la pratica è entrata, purtroppo, nelle secche burocratiche.

Risulta, tuttavia, che la CEE (FEOGA) ha già ammesso al finanziamento l'opera e che — con molta solerzia — l'Ente di sviluppo ha redatto e trasmesso all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Bari il progetto per l'importo di lire 1.736.325.000.

Si chiede, pertanto, con tutta urgenza — anche per la vivissima attesa che esiste negli ambienti sociali ed economici di Barletta — che il Ministro, essendo già in possesso del progetto, voglia disporre per il relativo decreto di approvazione definitiva dell'opera e per le conseguenti procedure di erogazione del finanziamento, onde consentire, entro il prossimo mese di ottobre 1971, di procedere all'appalto dei lavori.

È il caso di rilevare che la nuova distilleria, oltre che incrementare lo sviluppo industriale di Barletta, è indispensabile per far cessare al più presto l'attività della vecchia distilleria che si svolge in condizioni precarie e di rischio per i lavoratori. Quest'ultima, inoltre, è antieconomica e quindi va sostituita da un complesso ad alto coefficiente

te di produttività, di espansione della produzione e, quindi, di incremento della mano d'opera da occupare. (int. scr. - 5656)

BRUSASCA, BATTISTA, CARON, GIRAU-DO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i provvedimenti che il Governo intende adottare per stroncare gli assordanti rumori causati dai molti motociclisti che violano le norme vigenti, truccando le macchine e sfogando borie incivili. (int. scr. - 5657)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza:

che, presso l'ENPAS, la commissione del personale, incaricata di proporre — come previsto dall'articolo 14 del ROP — i nominativi dei dipendenti ritenuti meritevoli di promozione alla qualifica superiore, riunitasi il giorno 25 luglio 1971, ha più volte interrotto i lavori a seguito di pretestuose pregiudiziali avanzate dai rappresentanti della UIL, della CISL e della CGIL, tendenti a sostituire ai criteri di valutazione per merito comparativo — fissati dalle norme vigenti — un illegittimo, nella fattispecie, criterio basato esclusivamente sull'anzianità di servizio;

che detta commissione, in data 30 luglio 1971, nonostante l'abbandono dei lavori da parte dei suddetti rappresentanti della UIL, della CISL e della CGIL per il mancato accoglimento della pregiudiziale posta, ha continuato i lavori nella pienezza dei suoi poteri per la presenza dei 2/3 dei suoi componenti, proponendo i nominativi di dipendenti con la qualifica di archivista capo ai quali conferire la promozione alla qualifica di archivista superiore;

che il commissario straordinario dell'ENPAS ha successivamente disposto, senza alcun valido motivo, la sospensione dei lavori di detta commissione, interrompendo in tal modo il ciclo delle promozioni da conferire, con evidente gravissimo danno economico e giuridico degli aventi diritto;

che il commissario straordinario dell'ENPAS non ha ancora firmato la delibera relativa al conferimento delle promozioni al-



la qualifica di archivista superiore, promozioni proposte dalla commissione del personale nella pienezza — si ripete — dei suoi poteri, mentre risulterebbe già firmata la delibera relativa al conferimento delle promozioni alla qualifica di commesso capo, proposta dalla suddetta commissione nei lavori del 27 luglio 1971. (int. scr. - 5658)

ROTTA, PERRINO. — *Ai Ministri della sanità e delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Torino ha promosso una rigida azione per l'accertamento dei redditi, ai fini della tassazione di ricchezza mobile, categoria B, di alcuni ospedali della città, come, ad esempio, l'ospedale dermatologico « San Lazzaro », l'ospedale pneumologico « San Luigi », eccetera.

Risulta agli interroganti che il predetto ufficio, avvalendosi del disposto dell'articolo 175, lettera a) del testo unico sulle imposte dirette n. 645 del 29 gennaio 1968, ha già messo a ruolo il 50 per cento delle somme accertate d'ufficio per gli anni 1963, 1964, 1965, 1966 e 1967, per importi di decine di milioni di lire, e ciò malgrado siano stati interposti regolari ricorsi non ancora pervenuti a decisione e sia stata anche richiesta, come ultimo tentativo, la sospensione temporanea del pagamento.

Premesso:

che il pagamento di tali imposte non sembra dovuto in quanto gli enti ospedalieri non hanno come fine il lucro, ma esclusivamente ed unicamente fini istituzionalmente sociali;

che la legge 12 febbraio 1968, n. 132, all'ultimo comma dell'articolo 3, stabilisce che gli enti ospedalieri sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato agli effetti del trattamento tributario;

che gli enti ospedalieri non producono reddito, ma esplicano unicamente attività di pubblica utilità;

che gli eventuali avanzi di gestione non possono essere considerati tali agli effetti fiscali perchè utilizzati nell'esercizio successivo per gli stessi fini istituzionali, in luo-

go di nuovo incremento di spese (così come sarebbero coperti negli esercizi successivi con incrementi di spesa gli eventuali avanzanzi di gestione);

considerato:

che l'azione per intanto promossa contro gli ospedali più piccoli di Torino sarà ovviamente estesa anche agli altri più grandi di Torino ed a quelli di altre città;

che nel bilancio ospedaliero non vi è stanziamento per sostenere l'onere in oggetto;

che, secondo le indicazioni del Ministero della sanità, tale onere non avrebbe nemmeno potuto mettersi a carico della retta di degenza;

che il pagamento eventuale delle somme notificate creerebbe insormontabili difficoltà finanziarie, non trovando imputazione in alcun capitolo del bilancio, nè possibilità di storni da altri capitoli, e non essendo copribile in altro modo data la situazione di liquidità di cassa, in crisi ormai cronica e già insufficiente per l'ordinaria gestione;

che, essendo da escludere il pagamento di tali tributi, l'ingiunzione a tesoriere od il pignoramento delle attrezzature non farebbe che aggravare ulteriormente la già difficile situazione economico-organizzativa;

che, ove si insistesse a sottoporre gli ospedali ai tributi anzidetti, altro effetto non potrebbe derivarne che l'aggravamento della già grave crisi in cui oggi gli ospedali si dibattono, con il rischio di fermarne l'attività (e ciò in contrasto con l'indirizzo del Governo tendente a risolvere, con il problema del pagamento delle rette da parte delle mutue, anche quello di una migliore e più efficiente organizzazione);

considerato, infine, che l'eventuale pagamento non potrebbe che dare luogo ad un ulteriore pesante aumento delle rette di degenza per il 1972 (aumento che, solo per assolvere al pagamento della tassazione, si calcola in alcune migliaia di lire per giornata di degenza),

gli interroganti chiedono se i Ministri competenti non ravvisino l'opportunità di un loro intervento allo scopo di chiarire il significato e la portata dell'ultimo comma del-

l'articolo 3 della legge n. 132 del 1968, con la quale si era inteso esentare gli ospedali, quali enti pubblici, da qualsiasi tassazione, sospendendo per intanto ogni azione diretta a rendere esecutivo il pagamento delle pre-sunte imposte accertate d'ufficio. (int. scr. - 5659)

MURMURA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere a quale delle categorie previste dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1966, n. 1081, debba imputarsi la nomina del professor Francesco De Lorenzo nel Consiglio centrale dell'ONMI, non risultando essere stato presidente del Comitato comunale del patronato, e quale fondamento abbia la notizia di sue recenti dimissioni dall'incarico. (int. scr. - 5660)

VERONESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Con riferimento alla risposta fornita, in data 30 luglio 1971, all'interrogazione urgente n. 3220 del 10 marzo 1970 diretta ad ottenere gli elenchi (nominativi ed importi corrisposti annualmente) dei contratti di collaborazione e di consulenza realizzati dalla RAI-TV, a partire dal 1963;

preso atto che, per la risposta data, la formazione degli elenchi risulterebbe quanto mai laboriosa sia per il numero dei collaboratori che per il variare dei corrispettivi (da poche migliaia di lire ad alcuni milioni),

l'interrogante limita la richiesta degli elenchi solo per i nominativi che, annualmente, abbiano complessivamente percepito somme superiori a lire 2.000.000, riconfermando il tutto, dal 1963 al 1970, sia per i contratti di collaborazione che per quelli di consulenza. (int. scr. - 5661)

MORANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno modificare le disposizioni relative alla concessione di cantieri di lavoro, almeno per alcune province dell'Italia settentrionale.

Consta infatti all'interrogante che, stabilendo per ogni cantiere un minimo di 76 giornate lavorative con 15 lavoratori, si verifica-

no seri inconvenienti per l'impossibilità di soddisfare la maggioranza delle richieste di cantieri, che sono spesso provvidenziali, o, quanto meno, per l'impossibilità di utilizzare, da parte degli enti beneficiari, tutte le giornate concesse.

A giudizio dell'interrogante il Ministero potrebbe agevolmente superare gli inconvenienti lamentati concedendo agli Uffici provinciali, che ne facessero esplicita richiesta, la facoltà di istituire cantieri più ridotti, come numero di giornate, che risulterebbero più agili e più utili. (int. scr. - 5662)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga legittimo il comportamento del sindaco di Soriano Calabro, il quale, trasformando il Palazzo comunale in una succursale dei partiti di sinistra, consente che di continuo giovani attivisti, frequentando gli uffici, vi ricavano dati e notizie ed il 29 luglio 1971 ha fatto ivi svolgere l'assemblea popolare per la costituzione della Camera del lavoro. (int. scr. - 5663)

TERRACINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Considerando che la legge n. 300 del 1970 sullo statuto dei diritti dei lavoratori deve estendere la sua efficacia in ogni sua parte a tutti i lavoratori dipendenti sia da privati che da enti pubblici,

osservato che la circolare con la quale il Ministero della giustizia ha sollecitato ai presidenti di corte d'appello e, tramite questi, ai presidenti di tribunale, la revoca di molti messi di conciliazione e ciò in base all'articolo 28, comma secondo, del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, deve ritenersi a tale stregua non solo priva di ogni fondamento giuridico ma addirittura contraria alla legge,

si chiede di sapere per quali motivi detta circolare è stata diramata e se non si ritenga urgente e doveroso darne formale abrogazione. (int. scr. - 5664)

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'interno ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle*

zone depresse del Centro-Nord. — Per conoscere i provvedimenti urgenti che intendono attuare per assicurare il rifornimento idrico dei comuni di Minturno-Scauri e di Spigno Saturnia dove spesso, come in questi giorni dell'estate 1971, viene a mancare l'acqua causando la forte protesta dei cittadini per il grave disagio della popolazione e dei numerosi turisti. (int. scr. - 5665)

MINNOCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che la cinta poligonale di mura dell'acropoli pelasgica di Alatri — la più bella e completa di quante ne rimangono in tutto il bacino del Mediterraneo — da alcuni anni presenta lesioni assai gravi che ne pongono in serio pericolo la stabilità;

che alcuni interventi di consolidamento sono stati già compiuti a spese dello Stato, ma che essi si sono rivelati del tutto insufficienti a garantire la stabilità di tale insigne monumento;

che altri interventi sono ritenuti pertanto di estrema urgenza,

l'interrogante chiede di sapere quale è l'importo delle somme finora spese per le opere di consolidamento già compiute; se si sono preventivate altre somme per futuri interventi e, in caso affermativo, quale è il loro importo e per quando se ne prevede l'utilizzazione.

Considerato inoltre che il comune di Alatri — come è stato ripetutamente rilevato anche dalla stampa — ben poco si cura affinché il suggestivo piazzale dell'acropoli stessa ritorni ad essere, come in un tempo neppure molto lontano, un'accogliente oasi di serena contemplazione e per i cittadini di Alatri e per i numerosi forestieri e turisti che vi si recano in visita, sicchè esso è invaso quasi costantemente da rumorose automobili, da assordanti motorette e da eruli in erba delle nostre *vedettes* calcistiche, per non parlare dei rifiuti di ogni genere che soltanto molto saltuariamente vengono rimossi, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intende adottare affinché vengano prontamente e definitivamente rimossi gli inconvenienti lamentati. (int. scr. - 5666)

ROMANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti ritenga di dover adottare perchè sia ridotta in pristino l'incantevole spiaggia denominata « Acqua del Fico », in agro di Vietri sul Mare, ignobilmente devastata da un noto speculatore edilizio che ha riversato sulla spiaggia molte tonnellate di materiale pietroso e di terriccio derivanti dalla distruzione della roccia sovrastante. (int. scr. - 5667)

ROMANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti ritenga di dover adottare perchè sia restituita all'uso pubblico la sorgente di acqua potabile sita sulla spiaggia denominata « Acqua del Fico », in agro di Vietri sul Mare, usurpata recentemente da un noto speculatore edilizio ed inalveata ad uso privato, attraverso apposite strutture in cemento. (int. scr. - 5668)

GERMANÒ. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dei lavori pubblici.* — Premesso che i turisti italiani e stranieri, che si trovavano il giorno 2 agosto 1971 al rifugio Duca d'Aosta, nel territorio di Cortina, sono rimasti isolati perchè la seggiovia non ha più funzionato per la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica;

che nessuna assistenza fu approntata dalla gestione del servizio, sebbene tra i turisti vi fossero due bambini e una persona ammalata,

si chiede di conoscere:

a) per quali motivi il 2 agosto 1971 il gruppo elettrogeno della gestione della seggiovia non ha funzionato e non ha fornito l'energia elettrica necessaria per la continuità del servizio;

b) se l'amministrazione interessata sia obbligata ad approntare servizi di emergenza per soccorrere i turisti che rimangono isolati al rifugio Duca d'Aosta;

c) se per l'avvenire può essere assicurato agli utenti della seggiovia il regolare funzionamento della stessa e il tempestivo intervento di aiuti quando si verifiche-

ranno disagi e pericoli per le persone. (int. scr. - 5669)

ANTONICELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il giudizio del Governo sul caso dello scrittore Pasolini discriminato con assoluto arbitrio di censura dalla RAI-TV in base a una delle più mostruose applicazioni di una vecchia legge persecutoria escogitata dal fascismo.

L'interrogante chiede al Governo se non consideri con allarme la degenerazione cui si avvia il reggimento democratico in Italia. (int. scr. - 5670)

**Ordine del giorno  
per le sedute di giovedì 5 agosto 1971**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 5 agosto, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Urgenza*).

2. Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Agevolazioni per l'edilizia (299).

ANDO ed altri. — Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (418).

MADERCHI ed altri. — Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane (532).

MADERCHI ed altri. — Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione (1579). (*Urgenza*).

La seduta è tolta (ore 21,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari